Provincia di Ancona

REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI POLIZIA RURALE

- ☐ Approvato con deliberazione Consiglio Unione dei Comuni n. 15 del 29/11/2012
- □ Pubblicato all'Albo Pretorio on-line nel sito internet dell'Unione per giorni 15 con inizio dal 17/01/2013

Sommario

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Titolo I – Norme generalipag. 4
Titolo II – Norme particolari
Titolo III – Difesa del suolo, strade ed acquepag. 10
Titolo IV – Prescrizionipag. 19
Titolo V - Norme finalipag. 22
Allegatipag. 24
Indice
Titolo I – Norme Generali
Capo I – Finalità e ambiti di applicazione:
Art.1 – Oggetto del Regolamento
Art.2 – Scopi del regolamento
Art.3 – Ambiti di applicazione
Titolo II – Norme particolari
Capo I – Norme per i terreni pascolivi, conduzione e custodia degli animali al pascolo.
Art.4 – Modalità del pascolo
Art.5 – Introduzione di animali e pascolo abusivo
Art.6 – Casi di chiusura obbligatoria dei pascoli
Art.7 – Custodia degli animali al pascolo
Art.8 - Pascolo Notturno
Art.9- Pascolo nei boschi
Art.10- Pascolo delle capre
Art.11 – Transito del bestiame
Art.12 – Trattamento, trasporto e custodia degli animali
Capo II – Passaggi nella proprietà privata
Art.13 – Ingresso abusivo attraverso i fondi
Art.14 – Esercizio del diritto di passaggio
Art.15 – I cani
Art.16 – Transito motorizzato nel territorio rurale comunale
Capo III – Frutti pendenti e atti consimili
Art.17 – Frutti di piante sul confine
Art.18 - Spigolature
Art.19 – Cartelli indicativi di recenti trattamenti antiparassitari o per esche avvelenate

Titolo III - Difesa del suolo, strade ed acque

Capo I – Coltivazione terreni e sistemazioni agrarie

- Art.20 Colture agrarie e allevamenti di bestiame disciplina e limitazioni
- Art.21 Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie
- Art.22 Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili

Capo II - Strade ed acque

- Art.23 Tutela delle strade e regime delle acque (distanze per fossi, canali, alberi)
- Art.24 Gestione dei fossi e canali
- Art.25 Gestione dei corsi d'acqua e deflusso delle acque
- Art.26 Prelievi di acque sotterranee

Art.27 – Siepi e alberi prospicienti le strade

Art.28 – Conservazione delle strade

Capo III- Consolidamento versanti

Art.29 – Consolidamento versanti soggetti a fenomeni di dissesto

Capo IV - Boschi e Prevenzione incendi

Art.30 - Boschi

Art.31 – Difesa incendi boschivi

Titolo IV – Prescrizioni

Capo I - Fasce di rispetto, Obblighi Frontisti

Art.32 – Arature terreni adiacenti alle strade, corsi d'acqua, formazioni vegetali, calanchi (fasce di rispetto)

Art.33 – Obblighi dei frontisti di strade

Art.34 – Delle strade comunali

Art.35 – Delle strade vicinali

Titolo V – Norme finali

Capo I - Entrata in vigore, sanzioni amministrative

Art.36 – Incaricati della vigilanza

Art.37 – Sanzioni Amministrative

Art.38 – Rinvio Dinamico

Art.39 – Entrata in vigore

Allegati

Allegato A – Definizione buone pratiche agricole consuete

Allegato B – Tavole descrittive delle principali sistemazioni idraulico-agrarie, distanze di rispetto delle lavorazioni da strade e fossi.

Allegato C – Schemi progettuali di opere di ingegneria naturalistica di uso più frequente.

Allegato D – Principali definizioni stradali e di traffico.

Allegato E – Tabella indicativa per applicazione da parte del sindaco delle sanzioni rispetto ad alcune tipologie di violazioni

TITOLO I NORME GENERALI

CAPO I - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO¹

Con il presente regolamento di Polizia Rurale sono disciplinate le materie inerenti: la custodia degli animali al pascolo e l'esercizio della pastorizia, la difesa del suolo, delle strade e delle acque, la gestione dei terreni adiacenti alle strade, ai fossi e ai canali, la tutela dell'ambiente.

Art. 2 - SCOPI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio dell'Unione dei Comuni di Agugliano, Camerata Picena, Offagna, Polverigi e Santa Maria Nuova, la corretta attività agricola e l'adempimento dei servizi multifunzionali ad essa connessi, concorrendo alla tutela del pubblico interesse, allo sviluppo integrato dell'agricoltura in armonia con le esigenze ambientali e sociali del territorio. Esso ha pertanto il compito di:

- a) definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli;
- b) promuovere, presso gli operatori del settore agricolo e le organizzazioni di categoria, modalità corrette di conduzione delle attività agricole e conservazione dei fondi agricoli;
- c) definire gli ambiti di competenza inerenti le alberature e le siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione) anche in relazione a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;
- d) definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli di ripa e scarpata, utilizzando ove possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento sostenibili dal punto di vista paesaggistico ambientale;
- e) garantire la complementarietà delle azioni e quindi lo sviluppo di opportune sinergie fra l'azione svolta dai diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi utili alla prevenzione dei fenomeni di dissesto;
- f) definire le competenze in materia di tutela delle acque e manutenzione fluviale.

Art. 3 – AMBITI DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli ambiti compresi nel territorio dei comuni dell'Unione che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del C.C.², indipendentemente dalla destinazione urbanistica comunale.

¹ Si tenga conto che, in base all'art 21 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, art. 21: Il presidente della Giunta Regionale trasmette al Commissario di Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi.

Art. 2135 C.C. così come modificato dal D.Lgs 228/01

Art. 1 "L'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente: "è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento degli animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le

- 2. Sono equiparati agli ambiti di cui al comma 1° anche terreni ex coltivi con processi in atto di colonizzazione naturale di specie erbacee, arbustive ed arboree;
- 3. Non costituiscono variante al presente atto eventuali modifiche alle leggi nazionali e regionali citate ai successivi articoli. Eventuali modifiche alle leggi nazionali o regionali saranno pertanto da considerarsi automaticamente recepite dal presente atto.

attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità così come definite dalla legge".

TITOLO II NORME PARTICOLARI

CAPO I NORME PER I TERRENI PASCOLIVI, CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO

Art. 4 - MODALITA' DEL PASCOLO

Le disposizioni per l'esercizio del pascolo di cui alle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale regionale³, si applicano anche in terreni posti al di fuori del Vincolo Idrogeologico.

Art. 5 - Introduzione di animali e pascolo abusivo

- 1. L'introduzione e l'abbandono di animali nel fondo altrui ed il pascolo abusivo sono regolati dall'art. 636 c.p. 4 e, relativamente ai terreni o fondi pubblici, dall'art. 639-bis c.p. 5.
- 2. E' vietato il pascolo di bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade pubbliche.
- 3. Nei fondi aperti non potrà tenersi pascolo di bestiame senza la conveniente custodia e le cautele necessarie ad impedire danni.

Art. 6 - CASI DI CHIUSURA OBBLIGATORIA DEI PASCOLI

Nel caso di terreni che non siano chiusi da ogni parte, mediante muri, recinzioni o siepi e che non abbiano gli ingressi sbarrati in modo da rendere impossibile l'uscita del bestiame, è proibito lasciare sciolti equini, bovini, suini, o altri animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere.

Delibera della G.R. n.2585 AG/VTA del 6/11/2001: D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 – R.D.L. 30.12.1923, n.3267. Emanazione delle Prescrizioni di massima e Polizia Forestale regionali e delle Norme per la gestione dei boschi marchigiani.

Art. 636 c.p.. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da €. dieci a €. centotre. Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da €. venti a €. duecentosei. Qualora il pascolo avvenga, ovvero dall'introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da €. cinquantuno a €. Cinquecentosedici.

Art. 639-bis c.p.. Casi di esclusione della perseguibilità a querela.

Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633, 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

Art. 7 - Custodia degli animali al pascolo⁶

Le disposizioni per la custodia degli animali al pascolo di cui alle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale regionale⁷, si applicano anche in terreni posti al di fuori del Vincolo Idrogeologico.

Art. 8 - PASCOLO NOTTURNO

- 1. Il pascolo durante le ore notturne è consentito soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare a persone, veicoli o alle proprietà circostanti.
- 2. Il proprietario del bestiame, qualora il fatto non costituisca reato più grave, è tenuto alla rifusione dei danni provocati dai suoi animali.

Art. 9 - PASCOLO NEI BOSCHI

Le disposizioni per il pascolo nei boschi di cui alle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionale, dato che l'art. n. 11 della L.R. n. 6/2005 "Legge Forestale Regionale" ha esteso il Vincolo Idrogeologico a tutti i boschi delle Marche, sono estese a tutti i boschi del territorio dell'Unione dei comuni.

Art. 10 - PASCOLO DELLE CAPRE

1.Le disposizioni per il pascolo delle capre di cui alle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale regionale⁸, si applicano anche in terreni posti al di fuori del Vincolo Idrogeologico.

Art. 11 - TRANSITO DEL BESTIAME

1. Fatto salvo quanto stabilito dalle norme di polizia veterinaria e sanitarie, coloro che debbono transitare sul territorio con bestiame, non possono per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

2. Ai sensi delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionale⁹, nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri e nei vivai forestali è vietato far transitare o comunque immettere animali.

⁶ Vedi nota 3.

⁷ Vedi nota 3.

⁸ Vedi nota 3.

Vedi nota 3.

Art. 12 - TRATTAMENTO, TRASPORTO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI

- 1. E' vietato, secondo il disposto dell'art. 727 del Codice Penale¹⁰, così come modificato dalla L. 20/07/2004 n. 189, incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.
- 2. Per il trasporto di animali su veicoli valgono le norme stabilite nel D.P.R n. 320/54 "Regolamento di Polizia Veterinaria".
- 3. Qualora il trasporto sia effettuato in relazione con un'attività economica, vige il Regolamento (CE) n.1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, e il D.L.gvo 25 luglio 2007 n.151 che dà disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1/2005¹¹.
- 4. E' vietato custodire gli animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.

CAPO II PASSAGGI NELLA PROPRIETA' PRIVATA

Art. 13 - INGRESSO ABUSIVO ATTRAVERSO I FONDI

L'ingresso abusivo nei fondi altrui è normato dall'art. 637 del Codice Penale¹².

Art. 14 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO

Il diritto di passaggio nei fondi altrui per l'esercizio della caccia e per la raccolta di funghi, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà di altri possano derivare dall'esercizio stesso e che, comunque, vanno refusi.

Art. 15 - I CANI 13

1. I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi, ma debbono essere debitamente custoditi in modo da non recare

art. 727 -- Maltrattamento di animali: Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità, li sottopone a fatiche eccessive o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire ventimila a lire seicentomila. Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo. La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie.

Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.

Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le

art. 637 -- Ingresso abusivo nel fondo altrui: Chiunque senza necessità entri nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a €. centotremila.

13 D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954, cap V "Rabbia", artt 83, 84, 85,86,87; Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in particolare art. 15.7; L.R.

¹⁰ Codice Penale

direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.

Decreto Legislativo 25 luglio 2007 n. 151 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2007 n.212. ¹² Codice Penale

n.10 del 20 gennaio 1997 così come modificata dalla L.R. n.26 del 3 aprile 2000, R. R. n.2 del 13 novembre 2001.

pregiudizio ad alcuno. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio dell'Unione dei Comuni, ai sensi della L.R. n.10 del 20 gennaio 1997, possono essere tenuti liberi, cioè senza guinzaglio o museruola, solo i cani da pastore e quelli delle Forze dell'ordine, per il tempo in cui sono utilizzati nelle rispettive attività.

- 2. Altrettanto vale per i cani da caccia con le limitazioni temporali e spaziali previste dalle norme specifiche.
- 3. In tutti i casi, gli animali devono essere sempre sotto il controllo del conduttore o del proprietario, che assumono la responsabilità del loro comportamento.

Art. 16 - Transito motorizzato nel territorio rurale dell'Unione

- 1. Nel territorio rurale dell'Unione, fatto salvo quanto stabilito dalla L.R. n. 52/74, è vietato lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada e lungo piste o percorsi secondari, quali carrarecce, sentieri, strade vicinali e interpoderali e in particolare nei percorsi naturalistici.
- 2. Dal divieto di cui al comma 1 sono esclusi il transito dei mezzi agricoli, di soccorso, delle Forze di Polizia, l'accesso ai fondi agli aventi diritto nonché il transito all'interno di aree appositamente autorizzate dai singoli comuni per l'attività motoristica fuoristrada.

CAPO III FRUTTI PENDENTI E ATTI CONSIMILI

ART. 17 - FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE

- 1. I frutti delle piante, anche se situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
- 2. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche strade o piazze appartengono al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

Art. 18 - SPIGOLATURE

- 1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri, anche se spogliati interamente del raccolto.
- 2. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al comma precedente non può essere rilasciato verbalmente.

Art. 19 - CARTELLI INDICANTI LO SPARGIMENTO DI ESCHE AVVELENATE¹⁴

- 1. Qualora su determinati terreni fossero state sparse, a scopo fitosanitario, esche avvelenate, la circostanza dovrà essere segnalata con cartelli ben visibili nelle possibili vie di accesso. Tale obbligo è esteso a tutti i casi in cui venissero distribuiti prodotti antiparassitari con esplicita indicazione in etichetta di segnalazione in campo di avvenuto trattamento.
- L'imprenditore agricolo dovrà attenersi a quanto disposto dal DPR. n. 290 del 2001 art.
 comma 3 e dalla DGR 159 del 20/02/2006¹⁵ e successive integrazioni.
- 3. Ai fini di protezione degli insetti pronubi (api) è vietato eseguire trattamenti sulle colture nella fase fenologica di fiore aperto.

_

¹⁴ La norma ha senso relativo in quanto le disposizioni attuali consentono lo spargimento di esche avvelenate solo per la derattizzazione che viene effettuata da Ditte specializzate le quali sono vincolate da specifiche norme.

¹⁵ Ai sensi del DPR. n. 290 del 2001 articolo 42, comma 3 e della DGR 159 del 20/02/2006, è fatto obbligo di "conservare presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un "registro dei trattamenti effettuati". Gli agricoltori devono conservare per un anno tutte le fatture di acquisto dei prodotti antiparassitari e la copia dei moduli di acquisto dei prodotti classificati come molto tossico, tossico e nocivo (ex prima e seconda classe). Il registro dei trattamenti effettuati (con obbligo di annotazione entro 30 gg. dal trattamento) deve essere sottoscritto e conservato per 1 anno. Lo scopo del registro è quello di consentire un monitoraggio dell'utilizzazione degli antiparassitari responsabilizzando gli agricoltori anche al fine di evitare eccessi ed usi scorretti o rischiosi per la salute dei consumatori e per l'ambiente. Si precisa che le Aziende che già compilano schede previste dalle Leggi Regionali in materia di assistenza tecnica alle coltivazioni e/o quelle previste dal Piano di Sviluppo Rurale per le misure agroambientali non sono tenute a compilare nient'altro.

TITOLO III DIFESA DEL SUOLO, STRADE ED ACQUE

CAPO I COLTIVAZIONE TERRENI, SISTEMAZIONI IDRAULICO-AGRARIE E FORESTALI, MANUTENZIONE DEI FONDI

Art. 20 - COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME – DISCIPLINA E LIMITAZIONI

- 1. Ciascun proprietario/conduttore di aziende agricole potrà gestire terreni e fabbricati secondo i propri programmi produttivi di coltivazione ed allevamento, a condizione che la sua attività non costituisca pericolo o incomodo per i vicini e sia in linea con le attuali norme e standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA Reg. UE 73/2009). A tal fine, costituiscono atti di riferimento le norme e standard di "Condizionalità" imposti dai Regolamenti Europei e recepiti a livello nazionale e poi regionale. Rappresenta strumento di indirizzo tecnico generale l'allegato "A" del presente Regolamento.
- 2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di ogni singolo Comune di imporre, con ordinanza, le corrette modalità di esercizio delle attività agricole; in caso di inadempienza, la cessazione.

Art. 21 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE

- 1. I proprietari dei fondi o coloro che a vario titolo hanno diritto alla conduzione hanno l'obbligo della regimazione delle acque piovane secondo quanto disposto anche dal Codice Civile. La regimazione delle acque dovrà favorire: il massimo assorbimento da parte dei suoli per il mantenimento dei suoi processi vitali; il regolare deflusso delle acque in eccesso; l'adduzione ai collettori esterne con minore velocità e gradualità al fine di assicurare il naturale sgrondo delle acque ed evitare fenomeni indesiderati come l'elevato tasso di erosione dei suoli, frane e smottamenti, trasporto di eventuali contaminanti verso i corsi d'acqua.
- 2. In generale, in base al sistema di gestione colturale adottato, alla natura e distribuzione dei suoli, alle caratteristiche intrinseche delle "terre" (natura delle forme, pendenza, esposizione, clima, ecc.) ed in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme e standard di "condizionalità" introdotte dal Reg. UE 73/09, ed ai sensi del presente Regolamento che si applica anche al di fuori delle aree soggette al Vincolo Idrogeologico, deve essere realizzata un'appropriata "sistemazione idraulica agraria" dei terreni al fine di garantire la naturale regimazione idrica dei suoli, lo smaltimento delle acque in eccesso e la sicurezza verso fenomeni indesiderati nell'ipotesi di andamenti meteorologici tipici o prevedibili. Sono da evitare le tombinature dei fossi eccetto gli attraversamenti stradali le cui sezioni delle

tubazioni vanno calcolate da tecnici abilitati in funzione del deflusso idrico del bacino imbrifero.

- 3. La realizzazione delle "sistemazioni idrauliche agrarie", di cui ai successivi commi 4, 5, 6 e 7 potranno essere effettuati direttamente dall'imprenditore agricolo, in quanto fanno parte delle normali attività di conduzione dei terreni agricoli, oppure, come per altre tecniche agronomiche, potrà avvalersi del supporto di tecnici abilitati e delle altre strutture di formazione e assistenza pubbliche o private operanti sul territorio.
- 4. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40% utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, a seconda della loro estensione e della loro posizione all'interno del sottobacino, dovranno essere realizzate, tutte o in parte, e/o mantenute efficienti, le seguenti opere di regimazione:
- a) *Fosse livellari* con andamento trasversale alle linee di massima pendenza per la raccolta delle acque dei terreni sovrastanti, aventi di norma profondità superiore a quella delle lavorazioni di circa 10 15 cm., lunghezza non superiore a 200 mt, interasse non superiore a 60 mt, pendenza pari o superiore al 2% 2.5% nei terreni argillosi e all'1% nei terreni sabbiosi;
- b) *Solchi acquai* aventi di norma profondità di 20 30 cm e interasse non superiore a 20 mt, da tracciare dopo le operazioni di semina e che confluiscono nelle fosse livellari sottostanti;
- c) *Strade fosso* per il passaggio delle macchine agricole con profilo in contropendenza rispetto al pendio e andamento trasversale alle linee di massima pendenza, aventi di norma lunghezza non superiore a 200 mt, interasse non superiore a 60 mt, pendenza pari o superiore al 2 2.5% nei terreni argillosi e all'1% nei terreni sabbiosi. Possono sostituire le fosse livellari;
- d) *Collettori naturali o artificiali*, adeguatamente dimensionati, disposti lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le fosse livellari e le strade fosso. Tali collettori conducono le acque di monte entro i fossi principali o i corsi d'acqua.
- e) Drenaggi sotterranei e rippature profonde.
- 5. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40%, utilizzati come pascoli e prati, valgono le direttive di cui al comma 4°. I fossi acquai, sempre in relazione all'estensione dei fondi agricoli e alla loro posizione all'interno del sottobacino, potranno essere tuttavia più frequentemente omessi o realizzati con interasse fino a 60 mt.
- 6. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40%, utilizzati come frutteti e vigneti, valgono le direttive di cui al comma 4, esclusi i solchi acquai di cui alla lettera b).
- 7. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40%, utilizzati come impianti arborei da legno e boschi di nuovo impianto, valgono le direttive specificate ai precedenti 5° e 6° comma, ad eccezione delle distanze fra le fosse livellari che vanno di norma ridotte. Per gli impianti

arborei da legno e i boschi di nuovo impianto andrà sempre realizzato l'inerbimento degli interfilari.

- 8. In appezzamenti con pendenza media pari o superiore al 40%, utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, frutteti, vigneti e oliveti, la realizzazione di opere idonee allo smaltimento delle acque in eccesso, sia in superficie che in profondità, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici studi estesi all'intero sottobacino e su specifici progetti redatti da tecnici abilitati.
- 9. I terreni con pendenza media superiore al 60% non possono essere assoggettati a colture e/o rotazioni colturali che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo.
- 10. Nei casi di eventi meteorici non eccezionali eventuali danni a manufatti o a proprietà altrui causati dalla mancata messa in atto delle indicazioni suggerite, fatte salve le inadempienze per le quali si possono configurare i reati di cui agli artt. 426¹⁶ e 427¹⁷ del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

Art. 22 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI INSTABILI

- 1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino Regionale con livello di pericolosità elevato (P3) e molto elevato (P4), fermo quanto già previsto dalle stesse Norme Tecniche di Attuazione in materia di lavorazioni agricole, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione delle acque superficiali.
- 2. I più generali e indispensabili provvedimenti sono quelli tesi a limitare il più possibile l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo:
 - a) A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno pertanto eseguiti fossi di guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti;
 - b) All'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell'energia delle acque scolanti. Sono vietate le

¹⁷ Codice Penale, art. 427 - Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe, o altre opere destinate alla difesa contro le acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una inondazione o di una frana ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni. Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

¹⁶ Codice Penale, art. 426 - Inondazione, frana o valanga: Chiunque cagiona un'inondazione o una frana ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

tombinature dei fossi, eccetto che nei tratti stradali la cui sezione dovrà essere dimensionata con calcolo idraulico.

3. La realizzazione di opere di regimazione idraulica all'interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo, compresi gli interventi descritti al comma 2°, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici studi estesi all'intero bacino e su specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

Art. 23 – Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati

- 1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, tenendo conto della Circolare della Regione Marche n. 1/1997, non devono provocare fenomeni negativi quali: inquinamento, alterazioni sensibili del reticolo idrografico esistente, problemi igienico-sanitari ai residenti in prossimità e fenomeni di diffusione di specie infestanti nei fondi limitrofi.
- 2. E' fatto divieto, anche ai proprietari, di lasciare nei prati e nei campi sacchi di plastica, teli, parti di automezzi ed attrezzatura e rifiuti di qualsiasi genere.
- 3. I proprietari e/o conduttori di terreni sono tenuti a rimuovere dagli stessi qualsiasi genere di rifiuti vi si trovino, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del Decreto legislativo 152/2006.

CAPO II STRADE ED ACQUE

Art. 24 – TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE (DISTANZE PER FOSSI, CANALI E ALBERI)

- 1. E' proibita ogni alterazione, occupazione e scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.
- 2. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.
- 3. Le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del C.C¹⁸.

art. 892 c.c. Distanze per gli alberi. "Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali . Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

- 4. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C. e comunque nel rispetto delle condizioni di visibilità e di sicurezza per l'arresto dei veicoli imposte dalle norme in materia di tutela e di sicurezza stradale.
- 5. Le fasce di rispetto per aprire canali e fossi, impiantare alberi e siepi vive, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C..
- 6. Ai proprietari (o ai conduttori) del fondo è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità poderale e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari d'alberi confinari, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 7/85 e dalla L. R. n. 6/2005 (Legge Forestale Regionale)¹⁹.
- 7. Ai sensi del R.D. 523/1904²⁰ ai proprietari (o ai conduttori) del fondo e frontisti di corsi d'acqua pubblici sono assolutamente vietati, salvo autorizzazione dell'Ente Competente:
 - "le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
 - lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
 - le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
 - le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
 - qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

¹⁾ tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

²⁾ un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

³⁾ mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro."

artt. 20 "Tutela degli alberi ad alto fusto", 24 "Tutela delle siepi", 25 "formazioni vegetali miste" L.R. 23/02/2005 n. 6 "Legge Forestale Regionale".

²⁰ art. 96 R.D. 523/1904 "Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:.... (omissis)"

- le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;"
- 8. I proprietari (o conduttori) del fondo ed i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi se proveniente dal diretto svolgimento della normale pratica agricola. Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.
- 9. Oltre alle acque meteoriche anche le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni coltivati, alle zone limitrofe ed alle pendici sottostanti.
- 10. Qualora gli eventi meteorici non eccezionali arrechino danni a manufatti o proprietà altrui e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dall'art. 16 del D.L.vo 30.04.1992 n.285 Nuovo Codice della Strada e dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

Art. 25 – COMPETENZE IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE

- 1. Ai sensi dell' articolo 3 del RD n. 523 del 25/07/1904, le opere intorno alle acque pubbliche, sono distinte in cinque categorie secondo gli interessi ai quali provvedono. È competenza della Provincia intervenire nei tratti di reticolo idrografico classificati in seconda e terza categoria (per il quadro delle competenze, per la normativa di riferimento e per la classificazione dei corsi d'acqua si veda l'**allegato "G"**).
- 2. È competenza dei Comuni e dei frontisti di intervenire nel reticolo idrografico minore non classificato in seconda e terza categoria. Fermo resta che per i tratti classificati in terza categoria la manutenzione spetta al Consorzio obbligatorio degli interessati al quale possono essere chiamati ad intervenire i Comuni.
- 3. Ai sensi dell'art. 12, comma 3 e 4 del RD n. 523/1904 sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie classificate dalla prima alla quinta.
- 4. Per la manutenzione delle opere suindicate e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici spetta ai frontisti le opere, previa autorizzazione della Provincia.

Art. 26 - GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA E DEFLUSSO DELLE ACQUE

1. Gli utenti di canali artificiali, fossi (siano essi concessionari di corsi d'acqua pubblici ovvero proprietari/conduttori di corsi d'acqua privati) sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.

Con corsi d'acqua privati si intendono corsi d'acqua non demaniali, permanenti e naturali, recettori delle acque derivanti dalle opere di "sistemazione idraulica agraria e forestale".

- 2. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, di corsi d'acqua minori privati, naturali o no o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere alla gestione della vegetazione ripariale nel rispetto delle norme vigenti al fine di mantenere e conservare la complessità strutturale e funzionale degli ambienti fluviali. La funzionalità dell'ambiente fluviale è legata, tra l'altro, ai corretti equilibri della vegetazione in termini di specie presenti e distribuzione numerica, alla cura delle "sponde" che eviti il formarsi di depositi di materiali anomali che vanno ad alterare il naturale deflusso delle acque.
- 3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 e nei centri abitati, dalla L.R. n. 13/1999²¹, per gli stessi, limitatamente alla gestione della vegetazione ripariale è possibile il ricorso alla multifunzionalità agricola.
- 4. Le attività di manutenzione idraulica—forestale in ambito fluviale e di manutenzione ordinaria nelle pertinenze idrauliche vanno effettuate previo rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia di Ancona (allegato "F", modulo A1) secondo le indicazioni della Delibera del Consiglio Provinciale n.128, seduta del 13/12/2004, denominata "Demanio Idrico. Approvazione regolamento provinciale per la manutenzione degli alvei fluviali ricadenti nei bacini idrografici di competenza e le procedure tecnico-amministrative per il rilascio delle concessioni in materia di demanio idrico"
- 5. Qualora gli interventi di manutenzione idraulica–forestale in ambito fluviale e di manutenzione ordinaria nelle pertinenze idrauliche interessino boschi o piante protette, il rilascio delle autorizzazioni è altresì disciplinato dagli artt. 10 e 21 della L.R. 6/2005 e dall'art. 32 della D.G.R. 2585/2001.
- 6. L'attività di raccolta di materiale legnoso a terra fino a 150 quintali può essere effettuata dai cittadini interessati all'interno delle aree demaniali fluviali (fossi e fiumi) mediante procedura

Art. 17 L.R. 13/1999 comma 2 " Ai fini della difesa dei centri abitati i Comuni provvedono alla pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua interni ai centri stessi"

²¹ Art 12 R.D. 523/1904 "Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti....Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi...quando concorra l'assenso degli interessati"

amministrativa semplificata e a titolo gratuito previa comunicazione alla Provincia di Ancona, al Comando Forestale e al Comune interessati (allegato "F", modulo A2).

- 7. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati all'occorrenza e adeguatamente controllati nel corso dell'anno, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.
- 8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità territoriale di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali.
- 9. Nelle ricomposizioni fondiarie e "sistemazioni idrauliche agrarie" è fatto obbligo integrare le nuove opere nel cotesto del bacino idrografico di appartenenza attraverso la connessione alle strutture circostanti esistenti e garantendo attraverso la nuova rete di affossature una pari capacità di deflusso superficiale.
- 10. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n. 523)²². Ai sensi della L. 36 del 05/01/1994 e del successivo regolamento d'attuazione approvato con D.P.R. n. 238 del 18/02/1999, tutte le acque sotterranee e superficiali, anche raccolte in invasi e cisterne, appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico.
- 11. Qualora per esigenze contingenti si dovesse procedere a modificare affossature permanenti non demaniali esistenti, comprese quelle sui o fra i campi, coltivati o no, dovrà essere chiesto Nulla Osta all'Ente competente che lo rilascia solo dopo aver constatato che, secondo la relazione di un tecnico abilitato, non sono possibili soluzioni alternative, che il nuovo tracciato sia migliorativo o analogo al precedente e non si arrechino variazioni al defluire delle acque verso il collettore in cui avveniva lo scarico. Nel caso in cui sia prevedibile un rischio di alterazione negativa al corretto deflusso idrico, la relazione tecnica dovrà indicare quali siano le azioni specifiche da adottare e le relative opere da realizzare al fine di minimizzare il rischio e garantire un sostenibile deflusso delle acque secondo le nuove linee direttrici.
- 12. I fossi di scolo che si dimostrino o fossero insufficienti a contenere l'acqua che in essi defluisce con il rischio di danni a terzi o alle cose, dovranno essere convenientemente ristrutturati ampliando la sezione ed intervenendo opportunamente sulla forma e gestione delle sponde.
- 13. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.
- 14. I corsi d'acqua minori, naturali o non naturali, privati o pubblici, non classificati ai sensi del R.D. 523/1904 (identificabili nelle varie denominazioni di fossetti, rivi, colatori ecc),

²² art. 93 R.D. 523/1904: "Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa."

costituiscono una comunione pro-indivisa fra i proprietari frontisti latistanti e in consecuzione, devono essere mantenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiano, e di quelli cui servano di scolo oppure dai possessori o utenti delle loro acque, contribuendo proporzionalmente alla lunghezza interessante la relativa proprietà o all'entità dell'utilizzo (ha di superficie del terreno scolante).

- 15. È vietato far defluire le acque dei campi in modo incontrollato sulle strade sia pubbliche che private. Nel caso di siti morfologicamente vulnerabili, nei quali fosse inevitabile far defluire le acque di un terreno direttamente su una strada, è consentito realizzare fossi di scolo laterali alle strade adeguatamente dimensionati che raccolgano le acque e le conducano fino al più vicino recettore (caditoia, fosso pubblico). Spetta all'ente proprietario della strada realizzare le opere necessarie alla corretta regimazione delle acque. In casi particolari possono essere ammesse deroghe e ammesse soluzioni tecniche differenti previa espressa autorizzazione dell'Ente Pubblico competente.
- 16. Fatta salva la normativa vigente relativa alla tutela delle acque nei suoli e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. n. 152/2006, R.D. 523/1904) è vietato convogliare o scaricare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.
- 17. Il materiale risultante da sfalci e potature lungo i corsi d'acqua dovrà essere rimosso al fine di evitare ostacolo al libero deflusso delle acque.

Art. 27 – SIEPI ED ALBERI PROSPICIENTI LE STRADE

- 1. Fatto salvo quanto disposto dalla L.R. 23 febbraio 2005 n. 6 "Legge Forestale Regionale", e dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", i proprietari dei fondi sono obbligati a tagliare e tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.
- 2. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di m 1 sopra il piano stradale; ciò a partire almeno da 20 metri prima di un incrocio, di un passo carrabile o sul lato interno dall'inizio della curva.
- 3. I proprietari dei fondi prospicienti le strade sono tenuti a garantire la conservazione delle piante in condizioni di sicurezza e stabilità al fine di evitarne la caduta nella sede stradale..
- 4. Le nuove piantagioni dovranno essere attuate utilizzando specie arbustive e arboree autoctone preservando la vegetazione naturale presente e, comunque, non utilizzando specie naturalizzate infestanti quali, ad esempio, Robinia, Ailanto, Maclura, ecc...
- 5. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi

prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

- 6. Il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva lungo le strade di ogni tipo, da effettuarsi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione, dovrà essere eseguito in maniera da non compromettere la sopravivenza stessa delle piante interessate dalla potatura.
- 7. Il materiale risultante da sfalci e potature lungo le strade, qualora non venga lasciato sul posto, è da trattare secondo le vigenti leggi.

Art. 28 - Conservazione delle strade e obblighi dei frontisti delle strade

- 1. La materia è disciplinata dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).
- 2. E' proibita ogni alterazione, occupazione e scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale pubblica, l'alterazione dei fossi laterali delle strade pubbliche e private e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.
- 3. E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su quelle vicinali soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali.
- 4. Nel caso di avvenuta occupazione della sede stradale con i materiali di cui sopra, provenienti dai fondi confinanti, i proprietari, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo il possesso, sono tenuti a rimuoverli per tutto il tratto scorrente lungo le rispettive proprietà; come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che si collegano ai fossi o alle cunette stradali.

Art. 29 – ELEMENTI DIFFUSI DEL PAESAGGIO AGRARIO

1. Fermo restando il rispetto delle norme del PPAR della Regione Marche, nonché delle NTA del vigente strumento urbanistico comunale adeguato allo stesso, per gli elementi diffusi del paesaggio agrario valgono le norme nazionali e regionali vigenti in materia²³.

_

²³ LR 8/1987, LR 71/1995, LR 6/2005 e successive modifiche ed integrazioni

CAPO III CONSOLIDAMENTO VERSANTI

Art. 30 – CONSOLIDAMENTO VERSANTI SOGGETTI A FENOMENI DI DISSESTO

- 1. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di scarpate stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare, ove possibile da un punto di vista tecnico ed economico, le tecniche di ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento compatibili con la tutela del paesaggio e dell'ambiente.
- 2. Al fine di estendere l'impiego di tali tecniche, l'**Allegato** "C" riporta gli schemi progettuali da adottare nelle opere di più frequente impiego: inerbimento, viminate, palificate, palizzate, fossi rivestiti in legname e pietrame.

CAPO IV BOSCHI E PREVENZIONE INCENDI

Art. 31 – Boschi

Le modalità di trattamento dei boschi sono definite dalla L.R. 23 febbraio 2005 n. 6 "Legge Forestale Regionale" e dal R.D.L. 3267/1923 (Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale di cui alla D.G.R. n. 2585/2001)²⁴.

Art. 32 – DIFESA INCENDI BOSCHIVI

La materia è disciplinata dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi dell'art. 3 della medesima L. 353/2000 e dalla L.R. 23 febbraio 2005 n. 6 "Legge Forestale Regionale" art. 19²⁵.

²⁴ La Regione Marche, con DGR 6 novembre 2001 n. 2585 –AG/VTA ha emanato le "Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale Regionali e delle Norme per la gestione dei boschi marchigiani".

^{25 1.} Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera c), della *legge 21 novembre 2000, n. 353* (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), tutti i boschi sono aree a rischio di incendio boschivo.

^{2.} Nei periodi individuati a rischio d'incendio boschivo, come individuati dal piano di cui all'articolo 3 della legge n. 353/2000 approvato dalla Giunta regionale, è vietata l'accensione di fuochi nei boschi o ad una distanza inferiore ai metri 200 dai medesimi ad eccezione: *a)* dell'accensione di fuochi per la cottura delle vivande in aree attrezzate allo scopo e, al di fuori di esse, solo da chi soggiorna nei boschi per motivi di lavoro; *b)* dell'accensione di fuochi nelle radure dei castagneti da frutto per la combustione in cumuli del materiale vegetale derivante dalla ripulitura del sottobosco finalizzata alla raccolta dei frutti; *c)* dell'attività di carbonizzazione secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale.

^{3.} È consentita l'accensione in cumuli del materiale vegetale proveniente dalla ripulitura di incolti, di colture erbacee ed arboree al di fuori dei boschi e ad una distanza di sicurezza non inferiore a 200 metri dai medesimi.

^{4.} Nelle accensioni dei fuochi devono essere adottate le necessarie cautele affinché le scintille e le braci non siano disperse, non vi sia continuità con altro materiale infiammabile e l'operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento.

^{5.} L'accensione del fuoco è sempre consentita nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi.

^{6.} Al di fuori dei periodi a rischio di incendio boschivo, la distanza di sicurezza minima dai boschi è stabilita in metri 100; oltre questa distanza è consentito dar fuoco alla paglia, alle stoppie e al materiale vegetale derivante da colture erbacee ed arboree, e dalla distruzione di erbe infestanti, rovi e simili, purché detto materiale sia raccolto in cumuli e l'operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento.

^{7.} Nelle aree non a rischio di incendio boschivo è sempre vietato: a) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea presente in terreni calanchivi o comunque soggetti a dissesto idrogeologico; b) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea nei terreni incolti, nei pascoli permanenti o nei terreni non coltivati in cui è in atto un processo di colonizzazione di specie pioniere; c) dare fuoco agli arbusti, alle erbe palustri e al materiale vegetale in genere lungo gli argini dei fiumi, laghi e corsi

TITOLO IV PRESCRIZIONI

CAPO I FASCE DI RISPETTO, OBBLIGHI FRONTISTI

Art. 33 – Arature di terreni adiacenti a strade, corsi d'acqua, formazioni vegetali , calanchi (fasce di rispetto)

- 1. In prossimità di strade, escluse quelle private, le arature dovranno essere effettuate in maniera da mantenere un "bordo del campo" o fascia di rispetto o capezzagna, come da allegato "B" figura 14, larga almeno m 1,50 per i terreni confinanti con le strade Statali e Provinciali e di m. 1,00 per i terreni confinanti con tutte le atre tipologie di strade. Tali distanze sono misurate a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle, per consentire la coltivazione dei campi senza danno alle strade o alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali terrosi. Detto bordo dovrà essere mantenuto almeno inerbito. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni coltivati e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno m 1,50 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi e dovrà essere mantenuta inerbita. In caso di inadempienza il Comune competente per territorio può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.
- 2. Ai sensi del R.D. 523/1904, i frontisti di fossi o corsi d'acqua pubblici, in una "fascia di rispetto" larga almeno m. 4,00²⁶ misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, non potranno effettuare piantagioni di alberi e siepi e movimenti di terra; in una fascia di m. 10,00 sono vietati fabbricati e scavi. La coltivazione dei terreni a ridosso dei corsi d'acqua dovrà essere gestita senza danno alle scarpate evitando la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d'acqua e nel rispetto delle norme e degli standard di Condizionalità a tutela della qualità delle acque.
- 3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 (corsi d'acqua) delle N.T.A. del P.P.A.R., fatti salvi i limiti previsti al comma 2, e delle norme e standard di Codizionalità, nelle fasce di rispetto ai corsi d'acqua misurate dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei fossi

d'acqua; d) esercitare il pascolo nei terreni percorsi dal fuoco che abbia interessato una superficie superiore a 0,5 ettari, per un periodo compreso tra l'evento e tre annualità successive a quella in cui esso è avvenuto.

^{8.} La Regione attua interventi in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi secondo quanto previsto dal piano regionale di settore di cui all'articolo 3 della *legge n. 353/2000*.

26 art. 96 R.D. 523/1904"Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i

art. 96 R.D. 523/1904"Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:.... (omissis).. f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;"

- o corsi d'acqua pubblici, così come riportati nelle carte IGM 1:25.000, è vietata l'aratura profonda (superiore a cm 50).
- 4. Nel caso di corsi d'acqua privati così come definiti all'art. 24 comma 1°, il "bordo del campo" di cui al comma 1 dovrà avere una larghezza non inferiore a m 1,00. (fig. 15).
- 5. In appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo, si dovrà mantenere una fascia incolta e inerbita larga almeno m 2,00 misurati dal ciglio sommitale del calanco.
- 6. In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate nel rispetto delle migliori tecniche agronomiche mantenendo nel tempo lo stesso livello di campagna.
- 7. Le fasce di rispetto di valle dovranno assumere inclinazione in contropendenza e le arature dovranno essere fatte mantenendo lo stesso livello di campagna ed essere separate mediante un fosso di guardia.
- 8. Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire la loro destrutturazione a monte e franamenti e cedimenti del terreno a valle, nonché ingombri della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o dei fossi a seguito di caduta massi o di altri materiali sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. I proprietari e/o conduttori di fondi nei limiti di loro spettanza dovranno evitare comportamenti che possano innescare i predetti fenomeni indesiderati.
- 9. Ai sensi del R.D. 523/1904²⁷, è vietato ai proprietari (o ai conduttori) del fondo frontisti di corsi d'acqua pubblici l'esecuzione di opere in alveo e nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.

Art. 34 – Delle strade comunali e provinciali

- 1. Le strade classificate come "comunali" e "provinciali" sono dotate di un'opportuna rete scolante al fine di raccogliere e defluire le acque di pioggia; la rete dovrà inoltre essere in grado di defluire la massa idrica che ad essa giunge da eventuali collettori laterali.
- 2. Nei tratti ove la strada comunale o provinciale abbia ai lati una rete scolante realizzata "a cielo aperto", questa sarà costituita da fossi e cunette di adeguata pendenza, consentendo alle acque meteoriche di defluire correttamente tramite il reticolo idrografico.
- 3. La manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico dei privati e dell'Ente proprietario della strada, ognuno nell'ambito delle proprie competenze.

²⁷ art. 96 R.D. 523/1904"Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:.... (omissis)... f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;"

Art. 35 - DELLE STRADE VICINALI

- 1. Le strade vicinali, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna o di adeguata cunetta, tali da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.
- 2. Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle.

TITOLO V NORME FINALI

CAPO I VIGILANZA, SANZIONI AMMINISTRATIVE, ENTRATA IN VIGORE

Art. 36 - INCARICATI DELLA VIGILANZA²⁸

1. Le funzioni di vigilanza sono svolte dal Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni, dal Corpo di Polizia Provinciale e dal Corpo Forestale dello Stato. Possono altresì procedere all'accertamento delle infrazioni al presente regolamento gli organi competenti ai sensi delle norme vigenti.

Art. 37 – Sanzioni Amministrative

- 1. Le inosservanze alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti (R.D. 523/1904, R.D.L. 3267/1923, L.R. n. 6/2005, Nuovo Codice della Strada, D.Lgs 152/99 e s.m.e i.), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 7-bis²⁹.
- 2. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81 e di cui alla L.R. n. 33/98.

Art. 38 – RINVIO DINAMICO

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per sopravvenute norme vincolanti statali e regionali e degli strumenti normativi e di gestione delle aree protette ed alle misure di conservazione dei siti natura 2000. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

²⁸ Codice di Procedura Penale

art. 57 (ex art 221 del C.P.P. 1930):

¹⁾ Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di Polizia Giudiziaria

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla Polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione di pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione di pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza;

²⁾ Sono agenti di polizia giudiziaria

a) il personale della Polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione di pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia e le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio;

³⁾ Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribusicono le funzioni previste dall'art. 55 del C.P.P.

[[]fra gli altri, vengono richiamati. L. 11/4/1938 n. 612, (Istituzione dell'Ente Nazionale Protezione Animali); L. 13/5/1961 n. 469, art. 16 (servizi antincendio e Corpo Nazionale VV.FF.); L. 15/12/61 (Istituzione dell'agronomo di zona, ecc.)]

29 L'altereta "F" roco une tribullo protetto protectione dell'agronomo di zona, ecc.)]

²⁹ L'allegato "E " reca una tabella prettamente indicativa per l'applicazione da parte del Sindaco della sanzione amministrativa prevista dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 7-bis con una gradazione per alcune tipologie di violazioni.

Art. 39 – ENTRATA IN VIGORE

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni da effettuarsi successivamente all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
- 2. Tutte le disposizioni regolamentari dei Comune dell'Unione che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate ed in particolare sono abrogate:
 - I Regolamenti di Polizia Rurale in vigore nei rispettivi Comuni
 - Le Ordinanze Sindacali emesse per materie disciplinate dal presente regolamento
- 3. Entro mesi tre dalla sua entrata in vigore tutti i cittadini del territorio dell'Unione dei Comuni devono uniformarsi alle sue disposizioni. Potranno essere richieste alle Amministrazioni Comunali proroghe per comprovati motivi che potranno essere concesse per un ulteriore periodo massimo di nove mesi.
- 4. Copia del presente regolamento è sempre visibile nel sito internet dell'Unione dei Comuni all'indirizzo www.unionecastelli.it.

ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO

	rispetto delle lavorazioni da strade e fossi.				
Allegato C	Schemi progettuali di opere di ingegneria naturalistica di uso più frequente.				
Allegato D	Glossario: Principali definizioni stradali e di traffico; Principali definizioni in				
J	materia idraulica				
Allegato E	Tabella indicativa per applicazione da parte del sindaco delle sanzioni				
_	rispetto ad alcune tipologie di violazioni				
Allegato F	Modello A.1 Autorizzazione per interventi di manutenzione idraulica-forestale				
_	:1:t111				

Tavole descrittive delle principali sistemazioni idraulico-agrarie, distanze di

Allegato F Modello A.1 Autorizzazione per interventi di manutenzione idraulica—forestale in ambito fluviale e nelle pertinenze idrauliche;

Modello A.2 Comunicazione di intervento di rimozione di materiale legnoso depositato nelle aree demaniali fluviali

Allegato G Competenze in materia idraulica e classificazione dei corsi d'acqua

Indirizzi di buone pratiche agricole consuete

Allegato A

Allegato B

ALLEGATO A INDIRIZZI DI BUONE PRATICHE AGRICOLE

Il rispetto di normali buone pratiche agricole di cui al PSR Regione Marche 2007-2013, viene utilizzato come termine di paragone per stabilire la natura degli "impegni agroambientali" assunti da ciascun agricoltore, che, per l'appunto, devono oltrepassare le normali buone pratiche agricole (art. 23 reg. (CE) 1257/99).

Il presente allegato riprende quanto è stato definito dal succitato PSR limitatamente alla gestione del suolo in termini di lavorazioni e regimazione delle acque.

REQUISITI MINIMI PER LA GESTIONE DEL SUOLO

COLTURE ERBACEE E ORTICOLE

- Lavorazioni: Rispristino della porosità del suolo con esecuzione di lavorazioni in "tempera" mediante l'utilizzo di attrezzi di varia natura
- Regimazione delle acque superficiali: Manutenzione delle scoline e dei canali collettori permanenti

COLTURE ARBOREE

- Gestione degli interfilari secondo le pratiche normalmente in uso a seconda delle colture e delle aree considerate
- Manutenzione delle scoline e dei canali collettori permanenti

PASCOLI

- Manutenzione delle scoline e dei canali collettori permanenti
- Strigliatura dei pascoli, ove necessario, in presenza di chiari danni da compattamento causato dal calpestio
- Effettuazione di idonee pratiche colturali (es. sfalci, trinciature, ecc.) per eliminare malerbe o arbusti infestanti che impoveriscono la composizione floristica e ostacolano il pascolo.

COLTURE PIU' PRATICATE

In generale, per tutte le colture erbacee ed arboree praticate nella Provincia di Ancona si deve rispettare quanto previsto dal Cap. I del Titolo III del presente regolamento.

Scendendo nel dettaglio, si riportano di seguito le tecniche di buona pratica agricola strettamente correlate con la gestione del suolo delle colture più rappresentative e, in particolare, tra le colture erbacee, del frumento duro (colture erbacee autunno-vernine), del girasole e della bietola (colture erbacee primaverili-estive) del cavolo (colture ortive), mentre tra le colture arboree del pesco (colture arboree da frutto), della vite e dell'olivo.

Colture erbacee

Frumento duro

Lavorazioni

Tutti i suoli della Regione Marche sono adatti alla coltivazione di cereali autunno – vernini. La buona fertilità del terreno e la buona capacità di ritenzione idrica avvantaggiano soprattutto i frumenti, mentre orzo e avena si adattano meglio nei suoli meno fertili, poveri di azoto e con limitata disponibilità idrica.

Le lavorazioni vengono fatte con diversi metodi:

- Lavorazione tradizionale con aratura, eseguita fino ad una massima profondità di 30 cm quando ci sono da interrare abbondanti residui colturali della coltura precedente o c'è da eseguire la rottura di prati monofiti o polifiti (es: medicaio). Essa, in presenza di terreni compatti viene normalmente eseguita nel periodo estivo, in condizioni di tempera del terreno. Ad essa seguono una o più operazioni di affinamento e di preparazione del letto di semina.
- Lavorazione minima che si esegue tradizionalmente dopo una coltura da rinnovo (es: barbabietola da zucchero, girasole, ecc.), con fresature, erpicature, ecc. In tal caso si sfruttano gli effetti della lavorazione più profonda eseguita per la coltura che precede detti cereali.
- **Non lavorazione**, è ancora scarsamente diffusa a causa degli elevati costi delle macchine per la semina su sodo e delle tariffe di noleggio. La semina su sodo viene eseguita previo trattamento erbicida disseccante, sistemico e non residuale.

L'eccessiva profondità di lavorazione è comunque sconsigliata nei terreni acclivi di collina, soprattutto quelli argillosi, poiché li predispongono con più facilità a fenomeni di smottamento, grave problema di dissesto idro-geologico non trascurabile nella regione Marche.

La semina si effettua normalmente dalla fine di Ottobre ad inizio Dicembre.

Ai fini della normale buona pratica agricola, la profondità di aratura non può superare i 30 cm.

Regimazione acque superficiali

I cereali autunno - vernini, nelle Marche sono soggetti ad una piovosità che nel periodo Ottobre – Gennaio supera regolarmente e talvolta abbondantemente i 200 mm, frequenti sono anche gli apporti idrici da nevicate.

Importante quindi è l'opera di regimazione superficiale delle acque piovane che viene effettuata normalmente su tali colture. La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:

- pendenza media dell'appezzamento coltivato;
- coltura praticata;
- tessitura del terreno.

I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità i suddetti parametri.

Girasole

Lavorazioni

Il girasole è una coltura da rinnovo che si adatta bene a quasi tutti gli ambienti pedo-climatici della regione, tollera i terreni a pH sub-acido e quelli a pH sub-alcalino, tanto che viene coltivato sia in terreni argillosi che sciolti. Il suo apparato radicale fascicolato non ha un forte potere penetrativo del terreno, per cui si avvantaggia di una buona profondità di lavorazione.

Essa può essere garantita con un'aratura non più profonda di 30 cm e/o con altri interventi di discissura che possono assicurare un maggior approfondimento.

La lavorazione principale, ovvero spesso l'aratura, viene quasi sempre eseguita nell'estate precedente, dopo la raccolta del cereale autunno-primaverile che normalmente precede questa coltura.

Si eseguono successivamente un paio di operazioni di affinamento del terreno, una in autunno e l'altra a fine inverno o inizio primavera, prima della semina del girasole.

In caso di eccessiva presenza di erbe infestanti non eliminabili con il solo intervento meccanico di affinamento e rinettamento, viene utilmente impiegato un intervento con disseccante chimico.

L'eccessiva profondità di lavorazione è comunque sconsigliata nei terreni acclivi di collina, soprattutto quelli argillosi, poiché li predispongono con più facilità a fenomeni di

smottamento, grave problema di dissesto idro-geologico non trascurabile nella regione Marche

La semina si effettua normalmente dalla metà di Marzo alla metà di Aprile.

Ai fini della normale buona pratica agricola, la profondità di aratura non può superare i 30 cm.

Regimazione acque superficiali

Il girasole è una coltura a ciclo primaverile-estivo, soggetta ad una piovosità che nella Regione Marche spesso assume carattere temporalesco, ad alta intensità.

Fondamentale è l'opera di regimazione superficiale delle acque piovane che viene effettuata normalmente su tale coltura.

La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:

- 1. la pendenza media dell'appezzamento coltivato,
- 2. dalla coltura praticata.
- 3. dalla tessitura del terreno.

I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità i suddetti parametri.

Barbabietola da zucchero

Lavorazioni

La barbabietola da zucchero è una coltura da rinnovo che si adatta bene a molte situazioni pedo-climatiche della regione. Preferisce i terreni freschi, fertili e privi di sassi, non tollera l'acidità del suolo ed i ristagni d'acqua, mentre sopporta bene la salinità.

Il suo apparato radicale costituito da un fittone carnoso che si avvantaggia di una buona profondità di lavorazione. Essa può essere garantita con un'aratura non più profonda di 40 cm e/o con altri interventi di discissura che possono assicurare un maggior approfondimento.

Ideale è l'utilizzo dell'aratro ripuntatore che garantisce un adeguato approfondimento, senza rivoltare eccessivamente il terreno e senza creare eccessiva zollosità.

L'eccessiva profondità di lavorazione è comunque sconsigliata nei terreni acclivi di collina, soprattutto quelli argillosi, poiché li predispongono con più facilità a fenomeni di smottamento, grave problema di dissesto idro-geologico non trascurabile nella regione Marche.

Le lavorazioni varie seguono la logica di una preparazione anticipata del letto di semina in modo da assicurare un terreno ben preparato e strutturato, condizione di primaria importanza per garantire una buona emergenza dei cotiledoni.

La lavorazione principale, nei terreni più tenaci viene quasi sempre eseguita nell'estate precedente, dopo la raccolta del cereale autunno-primaverile che normalmente precede questa coltura.

In autunno si eseguono una o più operazioni di affinamento del terreno e gli agenti atmosferici invernali completano l'opera di preparazione del letto di semina. Successivamente si effettua una semina diretta, preceduta da un intervento rinettante chimico con disseccante o meccanico leggero se l'infestazione è minima.

Nei terreni sciolti le lavorazioni vengono ritardate il più possibile, in modo da evitare un eccessivo costipamento del letto di semina.

La semina si effettua da fine Febbraio ai primi di Marzo.

Ai fini della normale buona pratica agricola, la profondità di aratura non può superare i 40 cm.

Regimazione acque superficiali

La barbabietola da zucchero è una coltura a ciclo primaverile-estivo, soggetta ad una piovosità che nella Regione Marche spesso assume carattere temporalesco, ad alta intensità. Tale problema è particolarmente grave nel periodo autunnale quando il terreno è scoperto e quindi fortemente soggetto a fenomeni erosivi.

Fondamentale è l'opera di regimazione superficiale delle acque piovane che viene effettuata normalmente su tale coltura anche per evitare, in pianura, il ristagno idrico, molto deleterio

La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:

- 4. la pendenza media dell'appezzamento coltivato,
- 5. dalla coltura praticata,
- 6. dalla tessitura del terreno.

I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità i suddetti parametri.

Cavolo

Lavorazioni

Il cavolo è una coltura praticata nei fondovalle, in terreni di norma di medio impasto o sciolti. Le lavorazioni vengono fatte con cura, con il terreno in tempera, evitando un'eccessiva compattazione o il suo elevato affinamento.

La lavorazione principale, fatta normalmente in estate è l'aratura, non eccessivamente profonda, per evitare di riportare in superficie strati di terreno meno fertili. Essa può essere garantita con un'aratura non più profonda di 30 cm e/o con altri interventi di discissura che possono assicurare un maggior approfondimento.

Ideale è l'utilizzo dell'aratro ripuntatore che garantisce un adeguato approfondimento, senza rivoltare eccessivamente il terreno e senza creare eccessiva zollosità.

L'eccessiva profondità di lavorazione è comunque sconsigliata nei terreni acclivi di collina, soprattutto quelli argillosi argillosi, poiché li predispongono con più facilità a fenomeni di smottamento, grave problema di dissesto idro-geologico non trascurabile nella regione Marche.

Seguono una o più operazioni di preparazione del letto di trapianto.

Ai fini della normale buona pratica agricola, la profondità di aratura non può superare i 30 cm.

Regimazione delle acque superficiali

Il cavolfiore è un'orticola a ciclo autunno-vernino, soggetta ad una piovosità frequente anche se non a carattere temporalesco di alta intensità.

Le sistemazioni idraulico agrarie e la regimazione delle acque superficiali vengono regolarmente fatte per evitare ristagni idrici, per favorire l'accumulo di acqua nel terreno, per evitare erosioni, ecc. La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:

- 1. la pendenza media dell'appezzamento coltivato,
- 2. dalla coltura praticata,
- 3. dalla tessitura del terreno.

I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità, i suddetti parametri.

Colture arboree

Pesco

Lavorazioni

Il pesco è una coltura arborea coltivata solo in alcune aree vocate a tale coltivazione. In caso di nuovi impianti ,è importante evitare terreni poco adatti, con profondità utile minore di 50 cm, drenaggio imperfetto, tessitura troppo fine, pH>8,8, calcare attivo superiore al 13%.

La scelta varietale è legata alle caratteristiche del terreno oltre che alle esigenze di mercato.

All'impianto si esegue uno scasso profondo eseguito con aratura ed uso di altri attrezzi discissori a taglio verticale (ripper) per garantire una buona profondità di lavorazione.

Si cerca di evitare un eccessivo rivoltamento degli strati di terreno per evitare di riportare in superficie strati poco fertili.

Durante l'allevamento in molti casi si eseguono lavorazioni superficiali di rinettamento.

In alcuni casi viene effettuato un inerbimento permanente controllato con periodici sfalci per ridurre la competizione idrica; negli altri casi spesso, durante la stagione primaverile – estiva si effettuano operazioni meccaniche o interventi chimici con disseccanti, volti alla eliminazione delle erbe infestanti che competono con la pianta per l'acqua ed i nutrienti.

Nella stagione autunnale – invernale, quando non c'è un vero e proprio inerbimento permanente, si lasciano accrescere liberamente le erbe spontanee.

Ai fini della normale buona pratica agricola, si deve garantire il mantenimento di una copertura vegetale nel periodo autunno-invernale.

Regimazione acque superficiali

Le sistemazioni idraulico agrarie e la regimazione delle acque superficiali vengono regolarmente fatte per evitare ristagni idrici, per favorire l'accumulo di acqua nel terreno, per evitare erosioni, ecc. La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:

- 1. la pendenza media dell'appezzamento coltivato,
- 2. dalla coltura praticata,
- 3. dalla tessitura del terreno.

I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità, i suddetti parametri.

Olivo

Lavorazioni

L'olivo è una coltura che caratterizza il paesaggio delle Marche, coltivata allo stato promiscuo anche se è in aumento la superficie specializzata.

La coltura promiscua è soggetta alle lavorazioni che si effettuano per la coltura erbacea coltivata nel terreno sottostante.

La coltura specializzata viene gestita con o senza lavorazioni meccaniche.

Per ridurre i fenomeni erosivi si può effettuare un inerbimento permanente controllato con periodici sfalci per ridurre la competizione idrica; nella maggior parte dei casi, durante la stagione primaverile – estiva si effettuano operazioni meccaniche o interventi chimici con disseccanti, volti alla eliminazione delle erbe infestanti che competono con l'olivo per l'acqua ed i nutrienti.

Nella stagione autunnale – invernale, si lasciano accrescere liberamente le erbe spontanee.

Ai fini della normale buona pratica agricola, si deve garantire il mantenimento di una copertura vegetale nel periodo autunno-invernale.

Regimazione acque superficiali

Quando è in coltura consociata con un'erbacea, beneficia della regimazione effettuata per detta coltura; se è in coltura specializzata, spesso si esegue una regimazione con valutazioni empiriche dettate dall'esperienza.

La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:

- 1. la pendenza media dell'appezzamento coltivato,
- 2. dalla coltura praticata,
- 3. dalla tessitura del terreno.

I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità, i suddetti parametri.

Vite da vino

Lavorazioni

La vite da vino è una coltura che nelle Marche ha raggiunto un'alta specializzazione e che permette di ottenere vini di alto pregio.

All'impianto si esegue uno scasso profondo eseguito con aratura ed uso di altri attrezzi discissori a taglio verticale (ripper) per garantire una buona profondità di lavorazione.

Si cerca di evitare un eccessivo rivoltamento degli strati di terreno per evitare di riportare in superficie strati poco fertili.

Durante l'allevamento in molti casi si eseguono lavorazioni superficiali di rinettamento.

Per ridurre fenomeni erosivi, si può effettuare o un inerbimento sull'interfilare o un inerbimento permanente controllato con periodici sfalci per ridurre la competizione idrica; nella maggior parte dei casi, durante la stagione primaverile – estiva si effettuano operazioni meccaniche o interventi chimici con disseccanti, volti alla eliminazione delle erbe infestanti che competono con la vite per l'acqua ed i nutrienti.

Nella stagione autunnale – invernale, si lasciano accrescere liberamente le erbe spontanee.

Ai fini della normale buona pratica agricola, si dovrà garantire il mantenimento di una copertura vegetale nel periodo autunno-invernale

Regimazione acque superficiali

Le sistemazioni idraulico agrarie e la regimazione delle acque superficiali vengono regolarmente fatte per evitare ristagni idrici, per favorire l'accumulo di acqua nel terreno, per evitare erosioni, ecc.

La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:

- 1. la pendenza media dell'appezzamento coltivato,
- 2. dalla coltura praticata,
- 3. dalla tessitura del terreno.

I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità, i suddetti parametri.

<u>Pascoli</u>

Lavorazioni

I pascoli sono formazioni vegetali permanenti, naturali o naturalizzate, composte prevalentemente da essenze graminacee anche autoriseminanti.

Nella regione Marche sono localizzati soprattutto lungo la catena appenninica, e le loro produzioni vengono utilizzate sul posto dagli animali allo stato brado.

I pascoli naturali, appenninici, sono per lo più gestiti dai comuni e dalle comunanze. Questi enti normalmente non eseguono lavorazioni particolari per il rinnovo del pascolo, si limitano a disciplinare soprattutto il periodo di pascolamento da parte di ovini, bovini ed equini, che inizia i primi di Giugno e prosegue finché lo permettono le condizioni atmosferiche.

Ai fini della normale buona pratica agricola, si dovrà garantire il rispetto del divieto di rottura del pascolo

Regimazione acque superficiali

La copertura vegetale offerta dal pascolo, è una ottima difesa contro gli effetti erosivi del ruscellamento dovuto alle piogge.

La copertura vegetale intercetta la pioggia impedendo fenomeni di compattazione degli strati superficiali, diminuisce la velocità di ruscellamento e quindi di erosione, garantisce una migliore agglomerazione e porosità dovuta alle radici, aumenta le attività biologiche, riduce l'umidità del terreno. Un carico eccessivo di pascolo aumenta, pur se in modo lieve, le perdite di terreno per erosione.

Anche in questo caso è utile l'opera di regimazione superficiale delle acque piovane che viene effettuata normalmente su tale coltura.

La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:

la pendenza media dell'appezzamento coltivato,

dalla coltura praticata,

dalla tessitura del terreno.

I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità i suddetti parametri.

CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE IDRICA SCOLANTE

La regimazione idrica superficiale rientra nella buona pratica agricola, è imposta da una serie di leggi ed articoli di codice civile, viene garantita attraverso la progettazione e realizzazione di idonee sistemazioni idrauliche agrarie sulla base dei seguenti elementi:

- caratteristiche intrinseche delle Unità di terra (land) aziendali (geologia. Morfologia. Sistema di gestione, natura dei suoli, clima ecc.);
- avvicendamento colturale:
- pendenza e lunghezza dei versanti;
- la forma degli appezzamenti
- le variabili che influenzano direttamente o indirettamente le caratteristiche idrologiche dei suoli (profondità, granulometria; permeabilità, drenaggio, contenuto sostanza organica ecc.);
- strutture naturali e no già esistenti nel bacino idrografico per il deflusso delle acque superficiali Attraverso il Piano di Sviluppo Rurale sono stati introdotti metodi per razionalizzare il dimensionamento della rete scolante quanto più possibile applicabili.

La sistemazioni idraulico agrarie maggiormente diffuse nelle aree di collina sono quelle tipiche a "Rittochino" e "ritto chino avanzato" che prevedono lavorazioni nella direzione di massima pendenza. Con questo metodo sulla base della forma e morfologia degli appezzamenti (unità di terra aziendali) i solchi acquai, scoline temporanee vengono normalmente realizzate secondo le curve di livello e trasversali alla massima pendenza , in modo tale da convogliare le acque di deflusso nei fossi collettori, laterali ai campi coltivati.

È in ogni caso indispensabile che tale sistemazione costituita da una rete di solchi e fossi sia in grado di garantire in naturale deflusso delle acque piovane verso i corsi d'acqua.

La verifica di funzionamento può essere effettuata calcolando il volume in m3 di acqua piovana tipica del bacino nei picchi critici di piovosità e accertando che tale valore sia inferiore al volume di affossatura in m3, calcolato moltiplicando l'area di sezione delle scoline per la lunghezza complessiva della griglia di scoline adattate alle caratteristiche dell'appezzamento in esame. Preliminarmente, ai fini della stesura del progetto di regimazione delle acque, dovranno essere presi in considerazione i seguenti parametri:

PARAMETRO	Fonte dei dati
Caratteristiche della superficie agricola aziendale,	Carte catastali, foto aeree, osservazioni visive,
esistenza di compluvi naturali, piccoli bacini, ecc.	ecc.
Pendenza media dei vari appezzamenti di terreno	Carte con curve di livello
Tipi di colture praticate e rotazioni da attuare	Programmi aziendali di coltivazione
Caratteristiche pedologiche dei terreni	Analisi della tessitura e quant'altro utile, in
	aggiunta a quelle chimiche necessarie alla
	formulazione del piano di concimazione.
Tipo di attrezzo utilizzato per la realizzazione	Tipo di attrezzo di dotazione aziendale o da
delle scoline (è importante per valutare l'area della	noleggiare.
sezione del solco) e profondità media di esse.	
Grado di pendenza da dare alle scoline	Caratteristiche della superficie ed esperienza
	del coltivatore.

Il calcolo dell'entità del deflusso superficiale del bacino o della superficie coltivata interessata è espresso mediante la relazione:

$$Q = 10^{-1} * C * h * A$$

- \triangleright **Q** = deflusso m^3 ;
- ightharpoonup A = superficie dell'appezzamento (ettari);
- ➤ h = altezza della "pioggia utile" (mm) che genera il deflusso mettendo in funzione la scolina:
- \triangleright **C** = coefficiente di deflusso.

Ai fini del calcolo della quantità di acqua da far defluire nei momenti più critici, ovvero dell'altezza di **pioggia critica** "h", bisogna far riferimento a brevi ed intensi eventi piovosi che generano necessità di deflusso delle acque e che da uno studio storico dei dati pluviometrici, effettuato stazione per stazione, si prevede possano ripetersi.


I dati utili allo scopo sono reperibili presso l'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M) attraverso le elaborazioni del suo Centro Agrometeo e riguarderanno tutte le stazioni di rilevamento dati climatici diffuse sul territorio regionale.

Il **coefficiente di deflusso** variano in funzione del grado di copertura del suolo ovvero del suo utilizzo, delle condizioni di umidità del terreno, della profondità di lavorazione, delle topografia del bacino, tessitura e litologia del terreno e potrà essere calcolato attraverso la misura dei parametri necessari direttamente in campo a scala aziendale.


ALLEGATO B

Tavole descrittive delle principali sistemazioni idraulico-agrarie, distanze di rispetto delle lavorazioni da strade e fossi


- 1. Sistemazioni in pendio Ciglioni
- 2. Sistemazioni in pendio Terrazzamenti con muri a secco
- 3. Sistemazioni in pendio Colture a strisce
- 4. Sistemazioni in pendio Rittochino
- 5. Sistemazioni in pendio Girapoggio
- 6. Sistemazioni in pendio Fosse livellari
- 7. Elementi del reticolo idrologico superficiale
- 8. Aree interessate da frane 1 stato originario prima della frana
- 9. Aree interessate da frane 2 frana (parti del terreno stabile e nel corpo di frana)
- 10. Aree interessate da frane 3 rimodellamento dopo la frana
- 11. Distanze minime di impianto lungo il confine stradale al di fuori dei centri abitati
- 12. Distanze minime di impianto lungo il confine stradale all'interno dei centri abitati
- 13. Strada priva di fasce di rispetto (capezzagna)
- 14. Strada con fasce di rispetto (capezzagna)
- 15. Corso d'acqua senza fasce di rispetto (capezzagna)
- 16. Corso d'acqua con fasce di rispetto (capezzagna)
- 17. Limite aratura profonda in prossimità dei corsi d'acqua pubblici
- Tabella sistemazioni idraulico-agrarie di regimazione in funzione delle pendenze




Sistemazioni in pendio - Ciglioni




Sistemazioni in pendio - Terrazzamenti con muri a secco




Sistemazioni in pendio - Colture a striscie




Sistemazioni in pendio - Rittochino




Sistemazioni in pendio - Girapoggio




Sistemazioni in pendio - Fosse livellari



Elementi del reticolo idrologico superficiale




Aree interessate da frane 1 • stato originario prima della frana




parti di una frana nel terreno che ha subito il movimento (corpo in frana)


Aree interessate da frane 2 • frana (parti nel terreno stabile e nel corpo di frana)




Aree interessate da frane 3 • rimodellamento dopo la frana




Distanze minime di impianto lungo il confine stradale al di fuori dei centri abitati



Distanze minime di impianto lungo il confine stradale all'interno dei centri abitati




Strada priva di fasce di rispetto (capezzagne)




Strada con fasce di rispetto (capezzagne)

la capezzagna deve essere misurata a partire dal ciglio esterno della strada ed avere una larghezza non inferiore a: 2,00 metri nel caso di strade private

2,50 metri in tutti gli altri casi




Corso d'acqua senza fasce di rispetto (capezzagne)



Corso d'acqua con fasce di rispetto (capezzagne)

la capezzagna deve essere misurata a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine ed avere una larghezza non inferiore a: 2,00 metri nel caso di fossi privati 4,00 metri nel caso di fossi o corsi d'acqua pubblici



Limite aratura profonda in prossimità dei corsi d'acqua pubblici

TABELLA SISTEMAZIONI IDRAULICO-AGRARIE IN FUNZIONE DELLE PENDENZE

		pendenza media del terreno				
tipo di coltivazione	opere di regimazione	terreni con pendenza p < 40%	terreni con pendenza 40% ≤ p < 60%	terreni con pendenza p ≥ 60%		
seminativi in successione colturale o in rotazione	a) fosse livellari (art. 21, c. 4)	 andamento parallelo alle curve di livello profondità superiore di 0,10÷0,15 m rispetto alle lavorazioni lunghezza < 200 m interasse < 60 m pendenza superiore al 2,0÷2,5% in terreni argillosi e all'1,0% in quelli sabbiosi 	le opere di regimazione dovranno essere realizzate sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati (art. 21, c. 8)	divieto di colture e/o rotazioni colturali che richiedano lavorazioni annuali del suolo (art. 21, c. 9)		
	b) solchi acquai (art. 21, c. 4)	- profondità 0,20÷0,30 m - interasse < 20 m - confluenti nelle fosse livellari sottostanti				
	c) strade fosso (art. 21, c. 4)	 andamento parallelo alle curve di livello lunghezza < 200 m interasse < 60 m pendenza superiore al 2,0÷2,5% in terreni argillosi e all'1,0% in quelli sabbiosi 				
	d) collettori naturali o artificiali (art. 21, c. 4)	 andamento parallelo alla massima pendenza raccolta delle acque provenienti dalle fosse livellari e le strade fosso immissione delle acque raccolte nei corsi d'acqua vallivi 				
	e) drenaggi sotterranei e rippature profonde (art. 21, c. 4)					
pascoli, prati -	a) fosse livellari	come per i seminativi, con la possibilità che i solchi acquai possono avere interassi massimi di 60 m (art. 21, c. 5)	le opere di regimazione dovranno essere realizzate sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati (art. 21, c. 8)	le opere di regimazione dovranno essere realizzate sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati (art. 21, c. 8)		
pascoli	b) solchi acquai					
	c) strade fosso					
	d) collettori naturali o artificiali					
	e) drenaggi sotterranei e rippature profonde					
frutteti, vigneti	a) fosse livellari		le opere di regimazione dovranno essere realizzate sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati (art. 21, c. 8)	le opere di regimazione dovranno essere realizzate sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati (art. 21, c. 8)		
	b) solchi acquai	come per i seminativi, con la possibilità che i solchi acquai possono essere omessi (art. 21, c. 6)				
	c) strade fosso					
	d) collettori naturali o artificiali					
	e) drenaggi sotterranei e rippature profonde					

		pendenza media del terreno		
tipo di coltivazione	opere di regimazione	terreni con pendenza p < 40%	terreni con pendenza $40\% \le p < 60\%$	terreni con pendenza p≥60%
impianti arborei da legno, boschi di nuovo impianto	a) fosse livellari	come per i seminativi, con la possibilità che i solchi acquai possono essere omessi, gli interassi tra le fosse livellari devono essere ridotti, obbligo dell'inerbimento degli interfilari (art. 21, c. 7)	le opere di regimazione dovranno essere realizzate sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati (art. 21, c. 8)	le opere di regimazione dovranno essere realizzate sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati (art. 21, c. 8)
	b) solchi acquai			
	c) strade fosso			
	d) collettori naturali o artificiali			
	e) drenaggi sotterranei e rippature profonde			

ALLEGATO C

Schemi progettuali di opere di ingegneria naturalistica di uso più frequente

Vengono riportati qui di seguito gli schemi progettuali di alcune opere di ingegneria naturalistica di limitata complessità strutturale ed esecutiva, di rapida esecuzione ed interessanti aree di dimensioni limitate e circoscritte, da impiegare nei casi di: sistemazioni di scarpate stradali, piste di servizio, sentieri e percorsi escursionistici, sistemazioni di frane e smottamenti di versante, sistemazione idrauliche della rete idrografica minore, sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni agricoli e forestali e, più in generale, interventi di manutenzione diffusa sul territorio.

Si tratta di interventi costruttivi semplici, standardizzati (codificati non solo dai moderni manuali di progettazione ma anche dalla tradizione locale che in passato li impiegava come prassi costruttiva ordinaria), da realizzare con materiali reperibili sul posto e, pertanto, alla portata di ogni agricoltore, proprietario frontista di strade e fossi, operatore stradale.

Semina a spaglio

Descrizione sintetica

Semina manuale a spaglio di miscugli di sementi, provenienti dalla raccolta di fiorume oppure da produzioni certificate, su superfici di terreno soggette ad erosione o a ruscellamento superficiale; le specie erbacee vengono scelte in funzione delle caratteristiche climatiche, pedologiche ed ecologiche dei luoghi. Nelle condizioni più critiche la semina deve essere abbinata alla distribuzione di concimi organici e/o inorganici per agevolare la successiva crescita del rivestimento erboso.

Campi di applicazione

Superfici piane o con pendenze inferiori a 25°÷30°. L'inerbimento è un'efficace tecnica di rivestimento in grado di proteggere i suoli dall'erosione da acque di ruscellamento, dall'azione eolica e limitare l'essiccamento superficiale. In condizioni di terreno a forte pendenza, accidentato oppure di affioramenti rocciosi più o meno estesi sono possibili tecniche di inerbimento più sofisticate quali la semina con coltre protettiva di paglia, l'idrosemina, l'idrosemina a spessore, il rivestimento vegetativo con griglie, reti o tessuti di materiale naturale o sintetico, ecc..

Materiali impiegati

• sementi di specie erbacee in miscugli definiti in base alle caratteristiche delle località (suolo, roccia, microclima, vegetazione, uso, manutenzione, ecc.) in quantità variabili dai 40 ai 60 g/m²; per esempio:

miscuglio A (per collina e montagna con terreni sofferenti di siccità)

ginestrino comune (Lotus corniculatus) 28%, erba altissima (Arrhenatherum elatius) 20%, erba mazzolina (Dactylis glomerata) 20%, festuca (Festuca elatior) 17%, trifoglio dei prati (Trifolium pratense) 15%

miscuglio B (miscela di leguminose e di graminacee adatte per stazioni aride)

festuca rossa (Festuca rubra) 10%, festuca ovina (Festuca ovina) 20%, festuca (Festuca duriuscula) 12%, fienarola pratense (Poa pratensis) 5%, loglio perenne (Lollium perenne) 5%, trifoglio strisciante (Trifolium repens) 10%, ginestrino comune (Lotus corniculatus) 10%, vecciarini (Coronilla varia) 10%, sulla (Hedysarum coronarium) 10%, vulneraria (Anthyllis vulneraria) 8%

miscuglio C (per inerbimenti di terreni alcalini e non ripidi di collina)

festuca rossa (Festuca rubra) 32%, festuca ovina (Festuca ovina) 18%, festuca (Festuca duriuscula) 10%, trifoglio strisciante (Trifolium repens) 7%, ginestrino comune (Lotus corniculatus) 6%, fienarola pratense (Poa pratensis) 5%, loglio perenne (Lollium perenne) 4%, erba mazzolina (Dactylis glomerata) 3%, achillea (Achillea millefolium) 2%, trifoglino (Medicago lupulina) 2%, lupinella (Onobrychis viciifolia) 2%, coda di topo (Phleum pratense) 2%, sanguisorba (Sanguisorba minor) 2%, trifoglio dei prati (Trifolium pratense) 2%, vulneraria (Anthyllis vulneraria) 1%, pisello (Lathyrus pratensis) 1%, lupino (Lupinus polyphyllus) 1%

• concimi organici e/o inorganici per il miglioramento del terreno di semina.

Modalità di esecuzione


- 1. lavorazione superficiale del terreno, allontanamento dei detriti più grossolani e regolarizzazione del piano di semina;
- 2. distribuzione manuale di concimi, fertilizzanti e ammendanti per migliorare la fertilità del terreno nella fase iniziale;
- 3. distribuzione manuale a spaglio delle sementi e successiva leggera rastrellatura per la ricopertura dei semi (oppure spargimento manuale di un sottile strato di terreno fine);
- 4. se non si dispone di una quantità sufficiente di sementi, si può procedere con una semina a strisce a superfici alternate; nel primo anno la copertura erbacea sarà incompleta, ma negli spazi scoperti sarà favorito l'insediamento

spontaneo di eventuali specie vegetali pioniere (erbacee, arbustive e legnose) provenienti dalle associazioni limitrofe.


Manutenzione

Gli sfalci periodici devono essere finalizzati da una parte a conservare le qualità ecologiche delle nuove formazioni vegetali e dall'altra a garantire il rivestimento e la stabilizzazione dei terreni in dissesto idrogeologico. Nel caso in cui, oltre la semina, siano state messe a dimora anche nuove specie arboree e arbustive, i tagli programmati dovrebbero tenere sotto controllo le specie erbacee a rapido accrescimento per limitare la competizione.

Semina a spaglio



☐ Sezione



Fronte

50 100 cm

Inerbimento

Impianto di arbusti

Descrizione sintetica

Impianto di giovani arbusti autoctoni forniti in zolla o in contenitore provenienti da vivai specializzati nella riproduzione di specie forestali. Lo scavo delle buche di impianto deve essere proporzionato alla zolla della pianta, alle modalità di lavorazione del suolo (lavorazione meccanica o scavo manuale), alla morfologia dei luoghi (terreno pianeggiante, a bassa, media o alta pendenza), alla gravità del rischio idrogeologico; in ogni caso maggiore è il volume di terreno smosso e migliori saranno le condizioni di sviluppo dell'apparato radicale. Il sesto d'impianto dovrà essere irregolare per ricreare un'ambientazione naturaliforme e con le diverse specie arbustive disposte a gruppi (minimo 3÷5 esemplari per specie) secondo un disegno a mosaico o a fasce giustapposte. Di volta in volta deve essere valutata la necessità della posa in opera di palo tutore per il sostegno, della pacciamatura per il controllo delle specie erbacee e del cilindro di protezione in rete (shelter) per limitare i danni della fauna. Si sconsiglia l'impianto degli esemplari a radice nuda se non si dispone di un sistema di irrigazione di soccorso.

Campi di applicazione

Superfici a bassa pendenza. Nei terreni poveri è opportuno riempire le buche d'impianto con terreno vegetale, sostanza organica decomposta o fertilizzanti in quantità variabili per stimolare l'attecchimento e lo sviluppo delle piante; si consiglia l'impiego delle specie arbustive a comportamento pioniero in grado di ricostruire gli stadi intermedi della vegetazione potenziale presente o precedentemente presente. Gli arbusti sono impiegati anche in abbinamento con le altre tecniche di ingegneria naturalistica dovendo poi nel tempo integrare le prestazioni strutturali dei materiali morti.

Materiali impiegati

- arbusti in zolla o contenitore proveniente da materiale di propagazione locale (ecotipi), altezza compresa tra 0,30 e 0,80 m a seconda della specie vegetale e del grado di protezione richiesto;
- materiali per la pacciamatura (dischi di feltro, corteccia di conifere, paglia, ecc.) alla base degli arbusti;
- dispositivi di protezione antifauna (shelter).


Modalità di esecuzione

- 1. lavorazione superficiale del terreno, allontanamento dei detriti più grossolani e regolarizzazione del piano di lavoro;
- 2. scavo di buche proporzionate alle dimensioni dell'apparato radicale o della zolla;
- 3. eventuale miglioramento del substrato con terreno vegetale, sostanza organica decomposta, fertilizzanti ed ammendanti;
- 4. posizionamento dell'arbusto nella buca;
- 5. chiusura della buca con il terreno di scavo;
- 6. pressatura del terreno al pedale dell'arbusto e formazione della conca per la raccolta dell'acqua o dello sgrondo per l'allontanamento delle acque superficiali in base alle condizioni climatiche e pedologiche;
- 7. copertura della base dell'arbusto con pacciamatura (dischi di feltro, corteccia di conifere, ecc.).


Manutenzione

I lavori di manutenzione per gli arbusti di nuovo impianto sono limitati e consistono in verifiche periodiche sul loro stato conservativo:

- 1. verifica periodica sullo stato di salute e di crescita;
- 2. eventuali irrigazioni di soccorso nei primi due anni di impianto;
- 3. eventuali trattamenti fitosanitari in caso di gravi attacchi di malattie o di parassiti;
- 4. sostituzione delle piante morte se le fallanze possono, per numero e posizione, compromettere la stabilizzazione dei terreni e i processi naturali di colonizzazione ecologica;
- 5. verifica dell'efficienza ed efficacia funzionale del controllo del dissesto idrogeologico se in abbinamento ad altre tecniche di ingegneria naturalistica.



Sezione



☐ Fronte

0 50 100 cm

Impianto arbusti

Impianto di alberi

Descrizione sintetica

Impianto di giovani alberi autoctoni forniti in zolla o in contenitore provenienti da vivai specializzati nella riproduzione di specie forestali. Lo scavo delle buche di impianto deve essere proporzionato alla zolla della pianta, alle modalità di lavorazione del suolo, alla morfologia dei luoghi, alla gravità del rischio idrogeologico; in ogni caso maggiore è il volume di terreno smosso e migliori saranno le condizioni di sviluppo dell'apparato radicale. Il sesto d'impianto dovrà essere irregolare per ricreare un'ambientazione naturaliforme e con le diverse specie arboree disposte a gruppi (minimo 3÷5 esemplari per specie) secondo un disegno a mosaico o a fasce giustapposte. Deve essere prevista la posa in opera del palo tutore per il sostegno, la pacciamatura per il controllo delle specie erbacee e del cilindro di protezione in rete (shelter) per limitare i danni della fauna. Si sconsiglia l'impianto degli esemplari a radice nuda se non si dispone di un sistema di irrigazione di soccorso.

Campi di applicazione

Superfici a bassa pendenza. Nei terreni poveri è opportuno riempire le buche d'impianto con terreno vegetale, sostanza organica decomposta o fertilizzanti. Si consiglia l'impiego delle specie arboree a comportamento pioniero in grado di ricostruire gli stadi intermedi della vegetazione potenziale presente o precedentemente presente. Gli alberi sono impiegati anche in abbinamento con le altre tecniche di ingegneria naturalistica dovendo poi nel tempo integrare le prestazioni strutturali dei materiali morti, ad esclusione di quelle dove, allo stadio adulto, possono generare problemi di instabilità (grate e palificate vive, terre rinforzate, ecc.).

Materiali impiegati

- alberi in zolla o contenitore proveniente da materiale di propagazione locale (ecotipi), altezza compresa tra 0,50 e 2,00 m a seconda della specie vegetale e del grado di protezione richiesto;
- pali tutori;
- materiali per la pacciamatura (dischi di feltro, corteccia di conifere, paglia, ecc.) alla base degli arbusti;
- dispositivi di protezione antifauna (shelter).


Modalità di esecuzione

- 1. lavorazione superficiale del terreno, allontanamento dei detriti più grossolani e regolarizzazione del piano di lavoro;
- 2. scavo di buche proporzionate alle dimensioni dell'apparato radicale o della zolla;
- 3. eventuale miglioramento del substrato con terreno vegetale, sostanza organica decomposta, fertilizzanti ed ammendanti;
- 4. inserimento del palo tutore;
- 5. posizionamento dell'albero nella buca;
- 6. chiusura della buca con il terreno di scavo;
- 7. pressatura del terreno al pedale dell'arbusto e formazione della conca per la raccolta dell'acqua o dello sgrondo per l'allontanamento delle acque superficiali in base alle condizioni climatiche e pedologiche;
- 8. copertura della base dell'arbusto con pacciamatura (dischi di feltro, corteccia di conifere, ecc.);
- 9. legatura del fusto al palo tutore con legacci elastici in grado di resistere ad almeno due stagioni vegetative.

Manutenzione

I lavori di manutenzione per gli alberi di nuovo impianto sono limitati e consistono in verifiche periodiche sul loro stato conservativo:

- 1. verifica periodica sullo stato di salute e di crescita;
- 2. eventuali irrigazioni di soccorso nei primi due anni di impianto;
- 3. eventuali trattamenti fitosanitari in caso di gravi attacchi di malattie o di parassiti;
- 4. sostituzione delle piante morte se le fallanze possono, per numero e posizione, compromettere la stabilizzazione dei terreni e i processi naturali di colonizzazione ecologica;
- 5. verifica dell'efficienza ed efficacia funzionale del controllo del dissesto idrogeologico se in abbinamento ad altre tecniche di ingegneria naturalistica;
- 6. eventuale taglio selettivo, se necessario o previsto in fase di progettazione, nel medio termine per consentire una migliore crescita ad alto fusto, la riduzione del rischio di interferenze con strade o linee tecnologiche fuori terra;
- 7. eventuale controllo del reticolo idrologico superficiale per evitare l'intasamento dovuto all'accumulo del fogliame caduto a terra.



Gradonata con talee

Descrizione sintetica

Impianto, all'interno di piccoli gradoni o terrazzamenti scavati a file parallele su pendii, di ramaglia di piante legnose con capacità di riproduzione vegetativa (salici, tamerici, noccioli, ecc.) e/o arbusti radicati autoctoni e successiva copertura con il materiale proveniente dagli scavi superiori. Tale tecnica consente una radicazione profonda con conseguente drenaggio degli strati interessati; in questo modo viene limitato il ruscellamento superficiale e, di conseguenza, viene rallentata sia l'erosione sia il movimento del terreno.

La messa a dimora di latifoglie radicate tra le file consente di raggiungere più rapidamente uno stadio evoluto della serie della vegetazione potenziale.

La tecnica risulta costosa per la grande quantità di materiale vegetale e quindi è consigliabile solo dove sia facile reperire ramaglie e talee.

Nel caso di rilevati di terra, la messa a dimora delle piante contemporaneamente alla formazione del rilevato stesso determina un effetto consolidante in profondità simile a quello delle terre rinforzate.

Campi di applicazione

Pendii incoerenti, frane superficiali, rilevati in fase di esecuzione. Stabilizzazione di frane in materiale alluvionale e coni detritici di versante, con inclinazione del versante massima di 40°.

Materiali impiegati

- rami, verghe, astoni di specie con capacità di riproduzione vegetativa (salici, tamerici, noccioli, ecc.): lunghezza 1,00 m oppure pari alla profondità dello scavo aumentata di 10÷20 cm, diametro 1÷7 cm;
- arbusti radicati in zolla o contenitore;
- alberi radicati in zolla o contenitore:
- sementi di specie erbacee in miscugli definiti in base alle caratteristiche delle località (suolo, roccia, microclima, vegetazione, uso, manutenzione, ecc.) e in quantità variabili dai 40 ai 60 g/m².


Modalità di esecuzione

- 1. scavo, lungo le curve di livello, di gradoni con larghezza variabile da 50 a 100 cm in funzione della pendenza, iniziando dal piede del pendio e procedendo poi verso l'alto; è consigliabile mantenere una contropendenza trasversale all'interno della trincea di almeno il 10%; l'interasse tra le banchine è variabile tra 1,50 e 3,00 m in funzione del tipo di terreno, del grado di dissesto e delle pendenza del pendio;
- 2. posa, nel fondo della trincea, delle talee disposte a pettine, con il verso corretto delle gemme orientato verso l'esterno, una accanto all'altra, in numero variabile da 10 a 30 per metro di lunghezza della gradonata, in funzione delle condizioni stazionali; le talee dovranno essere interrate per almeno i 3/4 della loro lunghezza in modo da favorire il loro radicamento profondo;
- 3. riempimento dello scavo con il terreno proveniente dal gradone a monte;
- 4. semina manuale a spaglio di sementi di specie erbacee sulle superfici di terreno prive di inerbimento.


Manutenzione

I lavori di manutenzione consistono in verifiche periodiche sullo stato conservativo delle opere in terra e delle sistemazioni vegetali:

- 1. verifica della stabilità e dell'efficienza strutturale delle opere in terra;
- 2. verifica periodica sullo stato di salute e di crescita delle specie vegetali;
- 3. eventuali irrigazioni di soccorso nei primi due anni di impianto;
- 4. eventuali trattamenti fitosanitari in caso di gravi attacchi di malattie o di parassiti;
- 5. sostituzione degli arbusti morti se le fallanze possono, per numero e posizione, compromettere la stabilizzazione dei terreni e i processi naturali di colonizzazione ecologica;
- 6. verifica della efficienza ed efficacia funzionale se in abbinamento ad altre tecniche di ingegneria naturalistica.



Sezione



Fronte

0 50 100 cm

Gradonata con talee

Viminata con arbusti

Descrizione

Intreccio di rami lunghi, verghe, astoni di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa, attorno a paletti in legno infissi nel terreno opportunamente preparato. Si ottiene una rapida stabilizzazione sino a 25÷30 cm di profondità e immediato contenimento del materiale a monte dell'opera. E' una tecnica adattabile alla morfologia delle scarpate e dei versanti. La sua esecuzione richiede una notevole quantità di manodopera e di materiale vegetativo che non sempre sono disponibili (in particolare le verghe lunghe ed elastiche necessarie per gli intrecci). La stabilizzazione è immediata per gli strati superficiali di terreno e si ha un miglioramento quando le verghe emettono radici. Spesso può accadere che i paletti vengano spezzati dal sovraccarico del terreno a monte o dalla caduta di materiale precipitato dall'alto. In questi casi si rende necessaria la sostituzione e/o l'integrazione dei paletti spezzati. La stabilizzazione del pendio si ha solo nelle viminate interrate e seminterrate dove sono ridotti i fenomeni di sottoescavazione e di scalzamento.

Campi di applicazione

Scarpate con inclinazione massima di 40° e soggette a movimenti superficiali di terreno o a modesti franamenti. Sponde di corsi d'acqua a velocità della corrente medio-bassa e trasporto solido ridotto. Non è una tecnica utilizzabile in corsi d'acqua e fossi con elevata energia idraulica. Tecnica utilizzabile su terreni sassosi o rocciosi se abbinata a riporti di terreno.

Materiali impiegati

- rami lunghi, verghe elastiche, astoni di specie legnose, adatte all'intreccio e con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, noccioli, ecc.), poco ramificate, lunghezza minima 1,50 m e diametro alla base superiore ai 2÷3 cm;
- paletti in legno di castagno o di altra essenza dura di diametro 5÷10 cm, lunghezza 1,00÷1,50 m;
- picchetti di ferro diametro 14 ÷ 16 mm, lunghezza 0,50÷1,00 m;
- filo di ferro cotto per legature.


Modalità di esecuzione

- 1. scavo di solchi profondi circa 30 cm;
- 2. infissione dei paletti in legno lungo la scarpata lasciando fuoriuscire dalla terra le teste di circa 50 cm (comunque infissi per almeno i 2/3 della loro lunghezza), e con interasse massimo di 1,00 m;
- 3. infissione tra i precedenti paletti in legno di altri picchetti in legno o ferro, lunghezza 0,50÷1,00 m, interasse tra loro circa 30 cm;
- 4. intreccio, attorno ai paletti e ai picchetti, di 3÷7 verghe elastiche di specie con capacità di propagazione vegetativa, una sopra l'altra e ben accostate verso il basso con la legatura delle verghe ai paletti mediante filo di ferro;
- 5. chiusura del solco con il terreno di scavo e rincalzo sia a monte sia a valle della viminata; le verghe inferiori devono risultare interrate per una profondità minima variabile tra i 10 e i 25 cm sotto terra mentre quelle superiori devono fuoriuscire dal terreno per un'altezza di 15÷25 cm;
- 6. i paletti non dovranno fuoriuscire più di 5 cm da sopra l'intreccio
- 7. le viminate possono essere disposte sui terreni in pendenza secondo diversi disegni in funzione delle varie necessità: a) a file parallele con interasse 1,20÷2,00 m secondo le curve di livello, b) sempre a file parallele con interasse 1,20÷2,00 m ma inclinate nel caso vi fosse la necessità di drenaggio, c) a file poste in diagonale incrociate lungo la pendenza a formare rombi per meglio trattenere il terreno vegetale e ridurre il ruscellamento superficiale dell'acqua.


Manutenzione

La manutenzione consiste in verifiche periodiche sullo stato conservativo delle opere artificiali e delle sistemazioni vegetali:

- 1. verifica della stabilità e dell'efficienza strutturale delle opere artificiali;
- 2. verifica periodica sullo stato di salute e di crescita delle specie vegetali;
- 3. eventuali irrigazioni di soccorso nei primi due anni di impianto;
- 4. eventuali trattamenti fitosanitari in caso di gravi attacchi di malattie o di parassiti;
- 5. sostituzione degli arbusti morti;
- 6. verifica della efficienza ed efficacia funzionale se in abbinamento ad altre tecniche di ingegneria naturalistica.



☐ Sezione



☐ Fronte

0 50 100 cm

Viminata viva con arbusti

Palizzata viva con arbusti

Descrizione

La palizzata in legname con talee e/o con piantine è una tecnica simile alla viminata, che unisce l'impiego di talee con strutture fisse in legno per la stabilizzazione di pendii e scarpate, naturali o artificiali, in dissesto.

L'opera permette il rinverdimento delle scarpate attraverso la formazione di piccoli gradoni lineari, sostenuti nei primi anni di vita dalle strutture di legno poste parallele alle curve di livello del pendio e dove, a monte, si raccoglie del materiale terroso. Una volta che la vegetazione si sarà sviluppata, le piante garantiranno la stabilizzazione del terreno con l'apparato radicale e la resistenza all'erosione superficiale con la loro chioma (rami, fogliame).

Campi di applicazione

Scarpate con inclinazione massima 40° e soggette a movimento superficiale del terreno o a modesti franamenti. Tecnica utilizzabile su terreni sassosi o rocciosi se abbinata a riporti di terreno.

Materiali impiegati

- pali di castagno o di altra essenza resistente reperibile sul posto (carpino nero, robinia, ecc.): lunghezza 1,50 m, diametro maggiore di 15÷20 cm;
- sciaveri o mezzi tronchi (lunghezza maggiore di 2,00 m, diametro di 10 cm);
- arbusti o talee con lunghezza superiore agli 80 cm;
- chiodi e filo di ferro.


Modalità di esecuzione

- 1. preparazione del terreno, modellamento del pendio e formazione di gradoni, iniziando dal piede della scarpata e procedendo per file parallele verso l'alto, eseguito a mano o con l'ausilio mezzi meccanici di piccole dimensioni;
- 2. infissione nel terreno dei pali della lunghezza di circa 1,50 m e con diametro di 15÷20 cm, posti ad una distanza di 1,00÷2,00 m. I pali sono conficcati nel terreno per una profondità di 1,00 m, in modo che restino sporgenti di almeno 50 cm;
- 3. posa in opera dei mezzi tronchi, con diametro di circa 10 cm e lunghezza superiore ai 2,00 m, aventi la funzione di trattenere il materiale di risulta dello scavo, posto dietro la struttura, e garantire la sua stabilità;
- 4. i mezzi tronchi sono fissati, sul lato a monte, con chiodi o filo di ferro ai pali infissi;
- 5. messa a dimora, posate sul fondo dello scavo, di talee e/o di piantine radicate disposte a pettine una accanto all'altra in numero variabile, a seconda delle condizioni pedoclimatiche e della tipologia dell'impianto, da 5 a 10 piante per metro; le piante sono interrate per buona parte della loro lunghezza (le talee per 3/4 e le piantine per circa $2/3 \div 3/4$) con il terreno dello scavo di riporto del gradone superiore;
- 6. per ottenere la massima efficacia di consolidamento del terreno è necessario eseguire l'impianto durante il periodo di riposo vegetativo per permettere alle talee il radicamento e l'immediata stabilizzazione del pendio formando solidi gradoni.


Manutenzione

La manutenzione consiste in verifiche periodiche sullo stato conservativo delle opere artificiali e delle sistemazioni vegetali:

- 1. verifica della stabilità e dell'efficienza strutturale delle opere artificiali;
- 2. verifica periodica sullo stato di salute e di crescita delle specie vegetali;
- 3. eventuali irrigazioni di soccorso nei primi due anni di impianto;
- 4. eventuali trattamenti fitosanitari in caso di gravi attacchi di malattie o di parassiti;
- 5. sostituzione degli arbusti morti;
- 6. verifica della efficienza ed efficacia funzionale se in abbinamento ad altre tecniche di ingegneria naturalistica.



Sezione



Fronte

0 50 100 cm

Palizzata viva con arbusti

Canaletta in legname e pietrame

Descrizione

Opere di drenaggio in terreni incoerenti. Le canalette in legname si realizzano in terreni instabili che necessitano di un apposita struttura in grado di mantenere nel tempo, fino a consolidamento avvenuto, il profilo del canale sagomato. Le canalette permettono l'intercettazione, la raccolta e l'allontanamento immediato delle acque di scorrimento subsuperficiali che altrimenti potrebbero scorrere provocando fenomeni di ruscellamento superficiale e di erosione profonda.

Campi di applicazione

Opere costruite per il contenimento e lo smaltimento delle acque meteoriche e di scorrimento superficiale e per limitare i fenomeni di erosione e dilavamento dei versanti, principali cause di instabilità dei terreni a rischio di dissesto idrogeologico.

Materiali impiegati

- pali di castagno o di altra essenza resistente reperibile sul posto (carpino nero, robinia, ecc.): lunghezza maggiore di 2,00 m, diametro di 10÷20 cm;
- pali di castagno o di altra essenza resistente reperibile sul posto (carpino nero, robinia, ecc.): lunghezza di 1,50 m, diametro di 15 cm;
- pietrame (anche reperibile sul posto);
- graffe metalliche, chiodi e filo di ferro;
- eventuale consolidamento vegetale delle pareti laterali con talee di salice ed arbusti.


Modalità di esecuzione

- 1. preparazione del fosso; la canaletta in legname e pietrame è di forma trapezia, alta circa 75÷80 cm, con una base minore di circa 70 cm ed una base maggiore di circa 170 cm;
- 2. realizzazione del fondo della canaletta con la posa del pietrame;
- 3. infissione con interasse di 2,00 m dei pali di diametro di 15 cm e lunghi 1,50m secondo la pendenza delle pareti oblique della canaletta stessa
- 4. costruzione delle pareti oblique con tondame del diametro di 10÷20 cm disposto in senso longitudinale (parallelo al flusso delle acque) ancorato tramite chiodatura ai pali già infissi;
- 5. rivestimento e protezione delle pareti oblique con pietrame di idonea pezzatura;
- 6. fissaggio ogni 5,00÷7,00 m nella parte sommitale della canaletta di traverse in pali di legno per l'irrigidimento dell'intera struttura.


Manutenzione

La manutenzione consiste in verifiche periodiche sullo stato conservativo delle opere artificiali e delle sistemazioni vegetali collegate:

- 1. verifica della stabilità e dell'efficienza strutturale delle opere artificiali, svuotamenti del materiale lapideo, sifonamenti;
- 2. controllo del reticolo idrologico superficiale per evitare l'intasamento dovuto all'accumulo del fogliame e ramaglie cadute a terra o per il deposito di sedimenti (sabbia, ciottoli, terreno, ecc.);
- 3. verifica della efficienza ed efficacia funzionale se in abbinamento ad altre tecniche di ingegneria naturalistica;
- 4. verifica periodica sullo stato di salute e di crescita delle specie vegetali;
- 5. eventuali trattamenti fitosanitari in caso di gravi attacchi di malattie o di parassiti.



Profilo longitudinale



☐ Sezione trasversale

0 50 100 cm

Canaletta in legname e pietrame

Palificata viva ad una parete

Descrizione

Le palificate vive con talee e/o con piantine sono impiegate con successo negli interventi di stabilizzazione di pendii e scarpate, naturali o artificiali, in dissesto.

Questo sistema favorisce il rinverdimento di pendii attraverso la formazione di strutture fisse in legname, che hanno la funzione di formare delle piccole gradonate a monte delle quali si raccoglie il terreno. In questo modo si crea lungo le curve di livello una struttura più resistente delle altre opere di stabilizzazione in cui si interrano dei fitti "pettini" di talee e/o di piantine radicate. Lo sviluppo dell'apparato radicale garantisce il consolidamento del terreno, mentre la parte aerea contribuisce a contenere l'erosione superficiale.

In funzione della modalità costruttive si distinguono palificate vive in legname a parete semplice e a parete doppia. Nella palificata a parete semplice i tronchi longitudinali sono disposti su di unica fila orizzontale esterna, mentre i tronchi trasversali appoggiano con la parte terminale nella parete dello scavo.

Campi di applicazione

Consolidamento di pendii e scarpate franosi; al piede di scarpate stradali o ferroviarie; sponde fluviali soggette ad erosione di corsi d'acqua ad energia medio-alta con trasporto solido, anche di medie dimensioni. La variante a una parete è preferibile in situazioni di spazio o di possibilità di scavo limitati.

Materiali impiegati

- pali scortecciati di castagno o di altra essenza resistente reperibile sul posto (carpino nero, robinia, ecc.): lunghezza 1,00÷3,00 m, diametro di 15÷25 cm;
- talee di specie arbustive con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, ecc.) con lunghezza pari a quella della profondità dello scavo aumentata di 30÷40 cm e diametro alla base di 3÷10 cm;
- ramaglie di specie arbustive con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, ecc.) con lunghezza pari a quella della profondità dello scavo aumentata di 30÷40 cm;
- piantine radicate di specie arbustive ed arboree;
- pietrame per contenere il terreno nelle celle e per eventuali opere di drenaggio al piede;
- chiambre, chiodi e/o barre di acciaio diametro 12÷14 mm.


Modalità di esecuzione

- 1. nel versante si esegue uno scavo a forma di "L" per la formazione della base d'appoggio della palificata in legname, con una contropendenza trasversale dello scavo pari almeno al 10÷15%, mentre il paramento a valle deve essere inclinato di circa il 30÷50% sulla verticale per garantire la migliore crescita delle piante;
- 2. la profondità massima dello scavo è generalmente di circa 2,00÷2,50 m e comunque correlata alla lunghezza delle talee che devono sempre raggiungere la parete interna della scarpata;
- 3. per altezze superiori ai 2,50 m è preferibile costruire una serie di palificate a gradoni;
- 4. preparata la base d'appoggio, la palificata è realizzata ponendo alternativamente in opera i pali longitudinali lunghi (lunghezza 1,00÷3,00 m) paralleli al pendio ed i pali traversi corti (lunghezza 1,50÷2,00 m) perpendicolari al pendio ed infissi nella parete, costruendo una incastellatura in legname a parete semplice; la prima fila di pali longitudinali viene fissata a pali/barre di acciaio infissi nel terreno;
- 5. i tronchi sono fissati con chiodi o con barre di acciaio previa foratura;
- 6. il riempimento dell'interno della struttura con il terreno di risulta dello scavo avviene per strati successivi in modo da permettere la messa a dimora di talee e di piantine radicate di specie pioniere, disposte a pettine una accanto all'altra, con un numero variabile, secondo le condizioni pedoclimatiche e della tipologia dell'impianto, da 5 a 10 per metro e per ogni livello della palificata; le talee e le piantine devono sporgere per circa 10÷25 cm dalla palificata, ed arrivare nella parte posteriore fino alla parete dello scavo, dove le talee sono infisse per 15÷20 cm; in presenza di terreni molto aridi o sassosi è conveniente migliorare il terreno con aggiunta di sostanza organica;
- 7. in alcuni casi è necessario utilizzare una georete sul fronte della palificata per contenere il terreno.


Manutenzione

La manutenzione consiste in due tipi di operazioni:

- 1. verifica della solidità e stabilità dell'incastellatura di legno, controllo del corretto deflusso delle acque meteoriche provenienti da monte;
- 2. verifica periodica sullo stato di salute e di crescita delle specie vegetali, eventuali trattamenti fitosanitari in caso di gravi attacchi di malattie o di parassiti, irrigazione di soccorso nei primi due anni dall'impianto.







Palificata viva ad una parete

Palificata viva a doppia parete

Descrizione

Questa tecnica di consolidamento favorisce il rinverdimento di pendii attraverso la formazione di strutture fisse in legname, che hanno la funzione di formare delle piccole gradonate a monte delle quali si raccoglie il terreno. In questo modo si crea lungo le curve di livello una struttura più resistente delle altre opere di stabilizzazione in cui si interrano dei fitti "pettini" di talee e/o di piantine radicate. Lo sviluppo dell'apparato radicale garantisce il consolidamento del terreno, mentre la parte aerea contribuisce a contenere l'erosione superficiale. In funzione della modalità costruttive si distinguono palificate vive in legname a parete semplice e a parete doppia.

Nella palificata a parete doppia i tronchi longitudinali sono disposti su due file orizzontali all'esterno e all'interno della struttura. La palificata a doppia parete, pur richiedendo uno scavo di maggiori dimensioni, consente di resistere a notevoli spinte del terreno e di realizzare strutture con un'altezza superiore.

Campi di applicazione

Consolidamento di pendii e scarpate franosi; al piede di scarpate stradali o ferroviarie; sponde fluviali soggette ad erosione di corsi d'acqua ad energia medio-alta con trasporto solido, anche di medie dimensioni. La variante a una parete è preferibile in situazioni di spazio o di possibilità di scavo limitati.

Materiali impiegati

- pali scortecciati di castagno o di altra essenza resistente reperibile sul posto (carpino nero, robinia, ecc.): lunghezza 1,00÷3,00 m, diametro di 15÷25 cm;
- talee di specie arbustive con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, ecc.) con lunghezza pari a quella della profondità dello scavo aumentata di 30÷40 cm e diametro alla base di 3÷10 cm
- ramaglie di specie arbustive con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, ecc.) con lunghezza pari a quella della profondità dello scavo aumentata di 30÷40 cm;
- piantine radicate di specie arbustive ed arboree;
- pietrame per contenere il terreno nelle celle e per eventuali opere di drenaggio al piede;
- chiambre, chiodi o barre di acciaio diametro 12÷14 mm.


Modalità di esecuzione


- 1. nel versante si esegue una serie di scavi a forma di "L", in modo da formare la base d'appoggio della palificata in legname, con una contropendenza trasversale dello scavo pari almeno al 10÷15%, mentre il paramento a valle deve avere una pendenza di circa il 30÷50% sulla verticale per garantire la migliore crescita delle piante;
- 2. la profondità massima dello scavo è generalmente di circa 2,00÷2,50 m, e comunque legata alla lunghezza delle talee che devono sempre raggiungere la parete interna della scarpata;
- 3. per altezze superiori a 2,50 m si possono costruire serie di palificate a gradoni;
- 4. preparata la base d'appoggio, la palificata è realizzata ponendo alternativamente in opera i pali longitudinali lunghi (lunghezza 1,00÷3,00 m) paralleli al pendio ed i pali traversi corti (lunghezza 1,50÷2,00 m) perpendicolari al pendio, costruendo una incastellatura in legname a parete doppia; la prima fila interna di pali longitudinali viene fissata a pali/barre di acciaio infissi nel terreno;
- 5. i tronchi sono fissati con chiodi o con barre di acciaio previa foratura;
- 6. il riempimento dell'interno della struttura con il terreno di risulta dello scavo avviene per strati successivi in modo da permettere la messa a dimora di talee e di piantine radicate di specie pioniere, disposte a pettine una accanto all'altra, con un numero variabile, secondo le condizioni pedoclimatiche e della tipologia dell'impianto, da 5 a 10 per metro e per ogni livello della palificata; le talee e le piantine devono sporgere per circa 10÷25 cm dalla palificata, ed arrivare nella parte posteriore fino alla parete dello scavo, dove le talee sono infisse per 15÷20 cm; in presenza di terreni molto aridi o sassosi è conveniente migliorare il terreno con aggiunta di sostanza organica;
- 7. in alcuni casi è necessario utilizzare una georete sul fronte della palificata per contenere il terreno.

Manutenzione

La manutenzione consiste in due tipi di operazioni:

- 1. verifica della solidità e stabilità dell'incastellatura di legno, controllo del corretto deflusso delle acque meteoriche provenienti da monte;
- 2. verifica periodica sullo stato di salute e di crescita delle specie vegetali, eventuali trattamenti fitosanitari in caso di gravi attacchi di malattie o di parassiti, irrigazione di soccorso nei primi due anni dall'impianto.





Bibliografia essenziale

AA.VV., *Linee Guida per capitolati speciali per interventi di IN*, Ministero Ambiente e Tutela Territorio, Ministero Economia e Finanze, 2006

AA.VV., Manuale tecnico di Ingegneria Naturalistica della Provincia di Terni. Applicabilità delle tecniche, limiti e soluzioni. Provincia di Terni (ed.), Terni 2003

AA.VV., *Manuale Tecnico di Ingegneria Naturalistica*, Regione Emilia Romagna, Assessorato all'Ambiente – Regione Veneto, Assessorato Agricoltura e Foreste (ed.), Bologna 1993

AA.VV., Opere e tecniche di ingegneria naturalistica e recupero ambientale, Regione Liguria, Assessorato Edilizia, Energia e Difesa del suolo (ed.), Genova 1995

AA.VV., Principi e linee guida per l'Ingegneria Naturalistica. Vol. 1 - Processi territoriali e criteri metodologici, Collana "Fiumi e Territorio", Regione Toscana (ed.), Firenze 2000

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), *Atlante delle opere di sistemazione dei versanti*, Manuali e Linee Guida 10/2002, ANPA - Dipartimento Difesa del Suolo (ed.), Roma 2002

Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica Sezione Campania (a cura di), Regolamento per l'attuazione degli interventi di Ingegneria Naturalistica nel territorio della Regione Campania. Allegato Tecnico, Regione Campania (ed.), Napoli 2002

Cornelini Paolo, Sauli Giuliano, Manuale di Indirizzo delle scelte progettuali per interventi di difesa del suolo con tecniche di Ingegneria Naturalistica, PODIS Ministero dell'Ambiente (ed.), Roma 2005

De Antonis Luca, Molinari Vincenzo Maria, Manuale di Ingegneria Naturalistica: nozioni e tecniche di base, Regione Piemonte (ed.), 2007

Fila-Mauro Elena, Maffiotti Alberto, Pompilio Lucia, Rivella Enrico, Vietti Davide "Fauna selvatica ed infrastrutture lineari" - Regione Piemonte – Torino. www.arpa.piemonte.it, sezione valutazione impatto ambientale. 2005

Florineth Florin, *Ingegneria Naturalistica*. L'uso del legname scortecciato – Il tondame sui versanti franosi in ACER n. 5/2006, pp. 75-78

Florineth Florin, Molon Marco (a cura di), *Dispensa di Ingegneria Naturalistica 2004/2005*, Università di Bodenkultur, Vienna, Istituto di Ingegneria Naturalistica e Costruzione del Paesaggio (ed.), Vienna 2004

Florineth Florin, Piante al posto del cemento. Manuale di ingegneria naturalistica e verde tecnico, Il Verde Litorale (ed.), 2007

ISPRA 2010. L'inserimento paesaggistico delle infrastrutture stradali: strumenti metodologici e buone pratiche di progetto. Manuali e linee guida 65.5/2010

Gattoni Roberto, Dini Emanuele, Giacchini Paolo, Loiotile Antonello, Memè Mario, *Linee guida e criteri per la progettazione delle opere di ingegneria naturalistica nelle Marche. Anno 2003*, Sezione Regionale AIPIN Marche (ed.), 2010

Sauli Giuliano, Cornelini Paolo, Preti Federico, Manuale di Ingegneria Naturalistica. Volume 1 – Sistemazioni idrauliche, Regione Lazio (ed.), Roma 2002

Sauli Giuliano, Cornelini Paolo, Preti Federico, Manuale di Ingegneria Naturalistica. Volume 2 - Strade, cave, discariche e coste sabbiose, Regione Lazio (ed.), Roma 2003

Sauli Giuliano, Cornelini Paolo, Preti Federico, Manuale di Ingegneria Naturalistica, Volume 3 - Sistemazione dei versanti, Regione Lazio (ed.), Roma 2005.

ALLEGATO D

GLOSSARIO

Principali definizioni stradali e di traffico

(Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285, Nuovo Codice della Strada e s.m.i., art. 2 - Definizione e classificazione delle strade e art. 3 - Definizioni stradali e di traffico.)

AREA DI INTERSEZIONE parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.

AREA PEDONALE zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.

AUTOSTRADA strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

BANCHINA parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

BRACCIO DI INTERSEZIONE vedi ramo di intersezione.

CANALIZZAZIONE insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.

CARREGGIATA parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.

CENTRO ABITATO insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

CIRCOLAZIONE movimento, fermata e sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.

CONFINE STRADALE limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

CORRENTE DI TRAFFICO insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.

CORSIA DI ACCELERAZIONE corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.

CORSIA DI DECELERAZIONE corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.

CORSIA DI EMERGENZA corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.

CORSIA DI MARCIA corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.

CORSIA parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.

CORSIA RISERVATA corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.

CORSIA SPECIALIZZATA corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.

CUNETTA manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.

CURVA raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.

FASCIA DI PERTINENZA striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.

FASCIA DI RISPETTO striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

FASCIA DI SOSTA LATERALE parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.

GOLFO DI FERMATA parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.

INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.

INTERSEZIONE A RASO O A LIVELLO area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.

ISOLA DI CANALIZZAZIONE parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.

ISOLA DI TRAFFICO vedi isola di canalizzazione.

ISOLA SALVAGENTE vedi salvagente.

ISOLA SPARTITRAFFICO vedi spartitraffico.

ITINERARIO CICLOPEDONALE strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

ITINERARIO INTERNAZIONALE strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.

LIVELLETTA tratto di strada a pendenza longitudinale costante.

MARCIAPIEDE parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

PARCHEGGIO area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.

PARCHEGGIO SCAMBIATORE parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità.

PASSAGGIO A LIVELLO intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.

PASSAGGIO PEDONALE (vedi anche marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.

PASSO CARRABILE accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

PIAZZOLA DI SOSTA parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.

PISTA CICLABILE parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.

RACCORDO CONCAVO (CUNETTA) raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.

RACCORDO CONVESSO (DOSSO) raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.

RAMO DI INTERSEZIONE tratto di strada afferente una intersezione.

RAMPA DI INTERSEZIONE strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.

RIPA zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.

SALVAGENTE parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.

SEDE STRADALE superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.

SEDE TRANVIARIA parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.

SENTIERO (O MULATTIERA O TRATTURO) strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.

SPARTITRAFFICO parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.

STRADA COMUNALE strada extraurbana o urbana di proprietà del Comune. Le strade comunali sono tali quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio internodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali.

STRADA DI SERVIZIO la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

STRADA EXTRAURBANA strada esterna ai centri abitati.

STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere

attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine

STRADA LOCALE strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata e destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali non facente parte degli altri tipi di strade.

STRADA MILITARE strada destinata esclusivamente al traffico militare; ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.

STRADA PROVINCIALE strada extraurbana di proprietà della Provincia. Le strade provinciali sono tali quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

STRADA REGIONALE strada extraurbana di proprietà della Regione. Le strade regionali sono tali quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

STRADA STATALE strada extraurbana di proprietà dello Stato. Le strade statali: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

STRADA URBANA strada interna ad un centro abitato.

STRADA URBANA DI QUARTIERE strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

STRADA URBANA DI SCORRIMENTO strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

STRADA VICINALE (O PODERALE O DI BONIFICA) strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.

SVINCOLO intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.

UTENTE DEBOLE DELLA STRADA pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.

ZONA A TRAFFICO LIMITATO area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

ZONA DI ATTESTAMENTO tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.

ZONA DI PRESELEZIONE tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.

ZONA DI SCAMBIO tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.

ZONA RESIDENZIALE zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

Principali definizioni in materia idraulica

ACQUE PUBBLICHE: ai sensi della L. 36 del 05/01/1994 e del successivo regolamento d'attuazione approvato con D.P.R. n. 238 del 18/02/1999, tutte le acque sotterranee e superficiali, anche raccolte in invasi e cisterne, appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico.

ADDUTTORI D'ACQUA PER L'IRRIGAZIONE: corpi idrici le cui acque sono esclusivamente destinate ai campi coltivati

ALVEO INCISO: porzione della regione fluviale, associata ad un corso d'acqua, compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti

ALLUVIONE: indica tanto i depositi di materiali solidi formatisi nei fiumi e nei torrenti, quanto le piene rapide e di carattere eccezionale, specie se hanno prodotto danni.

ALVEO: di un corso d'acqua è lo spazio concavo compreso fra le sponde del medesimo e che, nei corsi d'acqua naturali, viene occupato dalle acque durante le piene ordinarie.

Il limite dell'alveo di pertinenza del demanio pubblico (art.822 Codice Civile) è definito in base al livello corrispondente alla portata di piena ordinaria.

ARGINE: si indicano con tale termine i rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

CANALE DI SCOLO: Solco artificiale in cui si convoglia l'acqua destinata a usi diversi: c. d'irrigazione, di bonifica, di derivazione

CHIAVICA: opera idraulica atta a disciplinare le acque, collocata sulla sponda, sull'argine o allo sbocco di un corso d'acqua.

CIGLIO DI SPONDA: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata

CORPO IDRICO SUPERFICIALE: qualsiasi corso d'acqua, classificato o meno ai sensi del R.D. 523/1994, pubblico o privato.

CORSO D'ACQUA: corso d'acqua è termine generico, che comprende sia i fiumi, sia i canali, sia i canali artificiali.

CORSO D'ACQUA DEMANIALE: corso d'acqua pubblica facente parte del Demanio Pubblico

CORSO D'ACQUA MINORE: corso d'acqua non classificato ai sensi del R.D. 523/1904, pubblico o privato, nelle varie definizioni di fossetto, rivo, colatore, ecc...

CORSO D'ACQUA PRIVATO: corso d'acqua non demaniale, permanente e naturale, recettore delle acque derivanti dalle opere di sistemazione idraulica, agraria e forestale.

DIFESA SPONDALE: opera idraulica atta alla protezione delle sponde di un corso d'acqua dall'azione erosiva delle acque dovuta alla corrente.

DRENAGGIO: insieme di opere realizzate al fine di asciugare i terreni

FOSSO DI SCOLO: Solco naturale in cui si convoglia l'acqua destinata a usi diversi: c. d'irrigazione, di bonifica, di derivazione

GOLENA: è la zona di terreno fra l'argine e la sponda che delimita l'alveo di magra di un corso d'acqua e che viene invasa dalle acque solo in occasione degli eventi di piena.

LETTO: è il fondo dell'alveo di un corso d'acqua.

PELO: superficie libera di un corpo fluente.

PIENA ORDINARIA: quando la sua altezza non supera il livello più elevato che il corso d'acqua raggiunge annualmente con la frequenza del 75% (settantacinque anni su cento o proporzionalmente per un periodo minore). E' invece straordinaria negli altri casi ed eccezionale quando supera di molto il livello delle piene ordinarie.

SCARPA: è il rapporto fra la base e l'altezza di una sponda.

SCARPATA: declivio dalla golena o dal piano di campagna, verso il fondo dell'alveo o dal ciglio arginale verso la quota di campagna.

SCOLINA: Piccolo fossato situato ai margini del campo per raccogliere l'acqua in eccesso

SPONDA IDROGRAFICA (destra o sinistra): è quella corrispondente del corso d'acqua osservata con le spalle alla sorgente, guardando la foce.

VEGETAZIONE DI RIPA: vegetazione erbacea e arboreo-arbustiva che interessa il greto e le rive di un corso d'acqua.


ALLEGATO E

TABELLA INDICATIVA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI AL D. Lgs. 18 AGOSTO 2000 N. 267 ART. 7-BIS RISPETTO AD ALCUNE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA €	SANZIONE MASSIMA €
Art. 16	Mancata rispetto in materia di transito nel territorio rurale codificato dall'articolo 16	250,00	500,00
Art. 21	Mancata realizzazione sistemazioni idraulico agrarie nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21	250,00	500,00
Art. 26 comma 15	Mancato rispetto del divieto di condurre le acque dai campi, coltivati o no, sopra le strade e ivi abbandonarle o, per motivi morfologici conduzione delle acque lateralmente lungo la strada mediante un fosso di scolo capace.	250,00	500,00
Art. 33 comma 1 ^(*) (fasce di rispetto strade pubbliche e elementi vegetali)	Mancata esecuzione delle arature nel rispetto dell'art.33 comma 1 (mantenimento di una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno m 1,50 misurati a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle). Mancato rispetto distanze in presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, (distanza di almeno m 1,50 misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi).	250,00	500,00
Art. 33 comma 5 (fasce di rispetto calanchi)	Mancata applicazione della fascia di rispetto incolta e inerbita larga almeno m 2,00 misurati dal ciglio sommitale del calanco in appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo.	250,00	500,00
Art. 33 comma 6 (arature)	Mancato rispetto della modalità di esecuzione delle arature ("dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle.") in prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi.	150,00	500,00
Art. 33 comma 8 (mantenimento scarpate)	Mancato rispetto del comma che cita "Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere mantenute in stato tale da impedire, a monte, lo scalzamento delle medesime e, a valle, franamenti e cedimenti del terreno, ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o del fosso, caduta di massi o di altro materiale sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi".	150,00	500,00
Art. 27 comma 5 (Siepi e alberi prospicienti le strade)	Mancato rispetto dell'obbligo dei proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.	100,00	500,00
Art. 28 – comma 3 (divieto di causare la caduta di materiali)	Violazione del divieto di "deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su quelle vicinali soggette a transito pubblico, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali"	100,00	500,00
Art. 28 – comma 4 (obbligo di conservare in buono stato ed efficienti gli sbocchi degli scoli)	Mancato rispetto del comma 2 che cita "I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali".	100,00	500,00


^(*) Oltre alla sanzione amministrativa, in caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA €	SANZIONE MASSIMA €
Art. 16	Mancata rispetto in materia di transito nel territorio rurale codificato dall'articolo 16	250,00	500,00




 $\ \square$ Divieto di transito motorizzato al di fuori delle strade esistenti pubbliche o private

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SANZIONE	SANZIONE
VIOLAZIONE		MINIMA €	MASSIMA €
Art. 21	Mancata realizzazione sistemazioni idraulico agrarie nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21	,	500,00




Elementi del reticolo idrologico superficiale


TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA €	SANZIONE MASSIMA €
Art. 26 comma 7	Mancato rispetto del divieto di condurre le acque dai campi, coltivati o no, sopra le strade e ivi abbandonarle o, per motivi morfologici conduzione delle acque lateralmente lungo la strada mediante un fosso di scolo capace.		500,00





 \square Divieto di condurre le acque dei campi sopra le strade

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA €	SANZIONE MASSIMA €
Art. 33 comma 1 (fasce di rispetto strade pubbliche e elementi vegetali)	Mancata esecuzione delle arature nel rispetto dell'art. 32 comma 1 (mantenimento di una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno m 1,50 misurati a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle). Mancato rispetto distanze in presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, (distanza di almeno m 1,50 misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi).	250,00	500,00










 \square Fascia di rispetto in presenza di alberi isolati, filari di alberi


☐ Fascia di rispetto in presenza di boschi

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SANZIONE	SANZIONE
VIOLAZIONE		MINIMA	MASSIMA
		€	€
Art. 33 comma 5 (fasce di rispetto calanchi)	Mancata applicazione della fascia di rispetto incolta e inerbita larga almeno m 1,50 misurati dal ciglio sommitale del calanco in appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo, si dovrà mantenere una fascia	200,00	500,00



☐ Fascia di rispetto in aree calanchive


TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA €	SANZIONE MASSIMA €
Art. 33 comma 6 (arature)	Mancato rispetto della modalità di esecuzione delle arature ("dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle.") in prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi.		500,00



 $\ \Box$ Obbligo di eseguire le arature in maniera da evitare aumenti dell'altezza della scarpate


TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA €	SANZIONE MASSIMA €
Art. 33 comma 8 (mantenimento scarpate)	Mancato rispetto del comma che cita "Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere mantenute in stato tale da impedire, a monte, lo scalzamento delle medesime e, a valle, franamenti e cedimenti del terreno, ingombro della sede stradale e delle sue	150,00	500,00

pertinenze (fossi, canalette ecc.) o del fosso, caduta di massi o di altro materiale sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. Devono altresì realizzare, ove	
occorrono, le necessarie opere di mantenimento	
ed evitare di eseguire interventi che possano	
causare i predetti eventi".	




 \Box Conservazione delle scarpate dei fondi laterali alle strade o fossi

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA €	SANZIONE MASSIMA
Art. 27 comma 5 (Siepi e alberi prospicienti le strade)	Mancato rispetto dell'obbligo dei proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.	, and the second	500,00




☐ Siepi ed alberi prospicienti strade: pulizia sede stradale e taglio rami

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA €	SANZIONE MASSIMA €
Art. 28 – comma 3 (divieto di causare la caduta di materiali)	Violazione del divieto di "deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su quelle vicinali soggette a transito pubblico, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali"		500,00



Divieto di causare la caduta di materiali di qualsiaisi natura sulle strade a transito pubblico

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
		€	€
Art. 28 – comma 4 (obbligo di conservare in buono stato ed efficienti gli sbocchi degli scoli)	Mancato rispetto del comma 2 che cita "I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali".	100,00	500,00



Obbligo di conservare puliti ed efficienti gli sbocchi degli scoli affluenti nelle cunette stradali o nei fossi

ALLEGATO F

MODELLO A.1 AUTORIZZAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA-FORESTALE IN AMBITO FLUVIALE E NELLE PERTINENZE IDRAULICHE

Interventi di manutenzione idraulica-forestale in ambito fluviale e nelle pertinenze idrauliche

R.D. n. 523 del 25/07/1904 - L.R. n. 10 del 17/05/99 - L.R. n. 13 del 25/ <u>05/99</u>
SPAZIO RISERVATO ALLA PROVINCIA DI ANCONA Bollo da € 14,62
ALLA PROVINCIA DI ANCONA, DIPARTIMENTO III – Governo del Territorio - Settore I - Turcia e valorizzazione dell' Ambiente - Area Acque Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche Via Menicucci, 1 Ancona
Ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni e delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, la /il sottoscritta/o/Ditta
, codice fiscale/partita IVA, residente in via/piazza, Comune di, loc Via, Tel in qualità di proprietario/affittuario/
confinante/altro, del corso d'acqua denominato , sponda , Comune di , Loc. , in corrispondenza dei Mappali n.
visto il R.D. n. 523 del 25/07/1904, la L.R. n. 10 del 17/05/99 e la L.R. n. 13 del 25/05/99;
CHIEDE a codesta Area, il rilascio del nulla osta/autorizzazione idraulica per il seguente intervento:
Si fa presente che l'intervento da eseguirsi sarà eseguito nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento provinciale per la manutenzione degli alvei fluviali ricadenti nei bacini idrografici di competenza e procedura tecnico amministrativa per il rilascio delle concessioni del demanio idrico, approvato con delibera consiliare n. 128 del 13/12/2004".
Data
La domanda è corredata degli allegati indicati nella tabella che segue in duplice copia, firmata e timbrata, in originale dai relativi tecnici o professionisti.

IL RICHIEDENTE

ALLEGATI ALLA RICHIESTA NULLAOSTA/AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

Documentazione obbligatoria:
 A ☐ Relazione tecnica descrittiva contenente i seguente aspetti: A1. Descrizione dello stato dei luoghi A2. Modalità di esecuzione lavori A3. Modifiche indotte dai lavori e descrizione delle eventuali modalità di ripristino dei luoghi e del recupero delle condizioni di naturalità (solo in caso di intervento di manutenzione idraulica-forestale in ambito fluviale)
B
C ☐ Attestazione pagamento spese istruttoria
, lì

In fede

(TIMBRO E FIRMA) IN SOSTITUZIONE DELLA AUTENTICA ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

MODELLO A.2

COMUNICAZIONE DI INTERVENTO DI RIMOZIONE DI MATERIALE LEGNOSO

DEPOSITATO NELLE AREE DEMANIALI FLUVIALI

	Provincia di Ancona Area Acque pubbliche e sistemazioni idrauliche Via Menicucci, 1, 60122 Ancona Comune di Via				
	Via				
	Comando Fo Via				
Oggetto: R.D. n. 523/1904. Rimozione di mater Comunicazione di intervento. Anno 2012.	iale legnoso	depositato	nelle aree	demaniali	fluviali
Il sottoscritto, reside	, nato a		, il		,
num. C. F, reside	ente nel Comun	e di			;
legale rappresentante della Ditta/Ente		partita Iva _			,
via/città	, tel		, fax		;
in qualità di: O Proprietario/affittuario frontista, O Inte	eressato alla rad omunica	ccolta;			
ai sensi degli artt. 46, 47 e 48, comma 3 D.P.R. 445/2 dichiarazione mendace dell'art. 76, nonché di quanto penefici eventualmente conseguenti al provvedimento em l'intervento, durante l'anno 20	previsto dall'art. nanato sulla bas 12, di raccolta	75, del DP se della dichi di legna se	R 445/2000 é arazione non v cca a terra	e della decad veritiera,	lenza de
nelle aree demaniali fluviali presso il corso d'acqua		,	sponda	, nel territo	orio
comunale di, in località, oppure in corrisponder	, r	nel tratto da ₋		dal facilia	_ a
, oppure in cornsponder	ıza dei mappalı	nn		_ dei logilo _	<u> </u>
Il sottoscritto si impegna ad eseguire l'intervento nel rispe	•	•			
- il transito con mezzi meccanici nell'area di interv					
naturali, escludendo l'apertura di nuovi tracciati, apprezzabili movimenti di terra che modifichino il pro-è vietato qualsiasi scavo, movimentazione o asporta-è vietata qualsiasi alterazione degli attuali profili de-tutto il materiale di risulta, compresa la ramaglia, deaccatastato in area non soggetta ad esondazione; -è' vietato qualsiasi taglio della vegetazione.	filo esistente d azione di terra Il'alveo e delle	<u>lel suolo.</u> e di materia sponde;	le inerte;		
Sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azio	oni o ragioni di	terzi sia pu	bblici che pri	<u>vati.</u>	
Il sottoscritto è consapevole che, qualora a seguito l'insussistenza della dichiarazione prestata o la difformità procederà alla: - revoca dell'autorizzazione;					
- cancellazione (fino ad anni 5) dall'elenco delle ditte idon - eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria per la commerciale del legname ricavato;					
,			II Rich	niedente	

ALLEGATO G

COMPETENZE IN MATERIA IDRAULICA E CLASSIFICAZIONE DEI CORSI D'ACQUA DELLA PROVINCIA

Le disposizioni legislative regionali (LR n. 10 e n. 13 del 1999) hanno dato attuazione al decentramento di funzioni esercitate dalla Regione Marche a favore degli Enti Locali ed in particolare le norme di settore relative alle opere idrauliche e alle acque pubbliche hanno individuato nella Provincia l'ente competente alla gestione unitaria del delicato problema.

Nel presente documento si dettagliano i seguenti aspetti:

- A. Opere idrauliche e competenze
- B. Normativa di riferimento
- C. Corsi d'acqua classificati nella 2º Categoria
- D. Corsi d'acqua classificati nella 3° Categoria

A. OPERE IDRAULICHE E COMPETENZE

Ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del RD n. 523 del 25.07.1904, e degli articoli 2 e 3 della LR n. 29 del 03.05.1985, le opere idrauliche relative a diversi corsi d'acqua ricadenti nell'ambito provinciale sono state, con provvedimenti legislativi ed amministrativi, classificate in seconda e terza categoria.

Per chiarezza sulle citazioni del Regio Decreto va precisato che laddove si indica "a cura dello Stato" va attualmente inteso, in virtù delle successive deleghe ed attribuzioni, le Province.

Ciò comporta che gli oneri per la manutenzione ed i lavori da eseguire su gran parte delle stesse, al fine di garantire il libero deflusso delle acque, (fatte salve le successive considerazioni relative alle diverse categorie) sono a carico della Regione e della Provincia.

Lo stesso R.D. 523/1904 dispone all'articolo 12 che sono di competenza dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie elencate precedentemente, cioè dalla prima alla quinta.

L'articolo 11 della LR n. 29 del 1985 stabilisce la competenza dei privati e conferma il contenuto della disposizione di cui all'articolo 12 del RD n. 523 del 1904.

L'articolo 14 del RD n. 523 del 1904 stabilisce che tutti i progetti relativi alle opere idrauliche delle varie categorie debbono essere approvati dall'autorità Amministrativa competente per territorio, attualmente la Provincia, Settore Tutela e valorizzazione dell'Ambiente, Area Acque pubbliche e sistemazioni idrauliche.

La LR n. 10 del 1999 "riordino delle funzioni amministrative della regione e degli Enti Locali nei vari settori, tra cui il territorio", attribuisce al Capo III, Difesa del Suolo, art. 53, le funzioni al Comune per "l'esecuzione delle piccole manutenzioni nel settore della difesa del suolo e la pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua".

La LR n. 13 del 1999, "disciplina regionale della difesa del suolo" all'articolo 17 stabilisce che i Comuni provvedono alla pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua interni ai centri stessi, nonché alla manutenzione dei muri ad argine, dei parapetti e delle altre opere, predisposte a difesa dei centri abitati medesimi, qualora detti tratti ed opere non risultano, ai sensi del RD n.523 del 1904, classificati ad esclusione delle opere a carico dei proprietari e possessori di cui all'articolo 12 del RD n. 523 del 1904.

Pertanto ne consegue che i Comuni devono eseguire lavori in ambito fluviale limitatamente al reticolo idrografico minore non classificato, ai sensi del RD n. 523 del 1904, dalla prima alla quarta categoria, nonché a quelle di quinta categoria già attribuite ai Comuni dal RD n. 523 del 1904.

Pertanto, considerato che nella Provincia di Ancona risulta un elenco di corsi d'acqua classificati in seconda e terza categoria, è competenza dei Comuni e dei frontisti di intervenire nel reticolo idrografico minore non classificato tra queste categorie. Fermo resta che per i tratti classificati in terza categoria la manutenzione spetta al Consorzio obbligatorio degli interessati al quale possono essere chiamati ad intervenire i Comuni. I Consorzi nella Provincia di Ancona non si sono mai formati e questo costituisce un vuoto in termini di competenze.

Ai sensi dell'art. 12, comma 3 e 4 del RD n. 523/1904 sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie classificate dalla prima alla quinta.

Per la manutenzione delle opere suindicate e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici spetta ai frontisti le opere, previa autorizzazione della Provincia.

B. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Costituiscono il quadro normativo di riferimento:

Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904

"T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"

Regio Decreto n. 1775 del 11.12.1933

"T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" modificato ed integrato dalle disposizioni contenute nel DPR n. 238 del 18.02.1999 (regolamento recante norme per l'attuazione della L. n. 36/1994 in materia di risorse idriche)

Legge Regionale n. 29 del 03.05.1985

"Norme in materia di opere idrauliche di competenza regionale"

Legge Regionale n. 13 del 25.05.1999

"Disciplina regionale della difesa del suolo"

Codice Civile

Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904

"T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"

Ai sensi dell' articolo 3 del RD n. 523 del 25.07.1904, le opere intorno alle acque pubbliche, escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle comprese nei bacini montani, sono distinte in cinque categorie secondo gli interessi ai quali provvedono.

Appartengono alla prima categoria:

le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.

Esse si eseguono e si mantengono a cura e a spese dello Stato. (art. 4 del RD 523/1904)

Appartengono alla seconda categoria:

- a le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimenti arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue; e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una Provincia;
- b le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi;

c - ai canali di navigazione che interessano una o due Provincie e che non si collegano ad altre comunicazioni per acqua.

Esse si eseguiscono e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell'articolo seguente. Nessuna opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge. (art. 5 del RD 523/1904)

Appartengono alla terza categoria:

le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiamo uno dei seguenti scopi:

- a difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle province e dei comuni;
- b migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria;
- c impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie o altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recare danno all'igiene o all'agricoltura.

Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto del ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici. (art. 7 del R.D. 523/1904).

La Regione Marche con LR n. 29/1985 ha disposto che si provvede con Decreto Presidenziale alla classificazione delle opere idrauliche nella terza categoria.

Le opere di cui al precedente articolo, sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge. Le spese occorrenti vanno ripartite:

- a) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato;
- b) nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle province interessate (15);
- c) nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati (16);
- d) nella misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati (17).

Le spese di cui alle lettere b), c) e d) sono rispettivamente obbligatorie per le province, i comuni ed i proprietari e possessori interessati.

La manutenzione successiva è a cura del consorzio degli interessati e ad esclusivo suo carico sono le spese relative, salvo il disposto dell'art. 44, secondo comma (art. 44 2° comma - Il consorzio ha pure l'obbligo di provvedere alle riparazioni straordinarie che si rendessero necessarie previa l'approvazione del progetto da parte del ministero dei lavori pubblici e salvo, per le relative spese, il contributo dello Stato, della provincia e dei comuni interessati nella stessa misura con cui furono ripartite quelle per la originaria costruzione delle opere)

Appartengono alla quarta categoria:

le opere non comprese nelle precedenti categorie e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque:

- a dei fiumi e dei torrenti;
- b dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua.

Esse si eseguono e si mantengono dal consorzio degli interessati. (Art. 9 del R.D. 523/1904)

Appartengono alla quinta categoria:

le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato in città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.

Esse si eseguono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa e in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo uno specifico ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali. (art 10 del R.D. 523/1904)

Articolo 12

I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Se essi gioveranno anche ai terreni e ad altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno.

Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'art. 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio.

Il Capo VII del medesimo decreto detta norme circa la cosiddetta Polizia idraulica.

Capo VII - Polizia delle acque pubbliche

93. Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.

- **94.** Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gli interessati.
- **95.** Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58, è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.

L'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto.

- **96.** Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:
- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

- l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- h) lo stabilimento di molini natanti.
- **97.** Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:
- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

f-g-h-i) ... abrogati;

- k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intiera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi:
- n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.
- **98.** Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:
- a-c) ... abrogati;
- d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;
- e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti.

Regio Decreto n. 1775 del 11.12.1933

"T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici"

modificato ed integrato dalle disposizioni contenute nel DPR n. 238 del 18.02.1999 (regolamento recante norme per l'attuazione della L. n. 36/1994 in materia di risorse idriche)

Ai sensi dell' art.1 del D.P.R. 18/02/1999 n.238 appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne.

Legge Regionale n. 29 del 03.05.1985

"Norme in materia di opere idrauliche di competenza regionale"

L'art. 3 dispone che la Regione, previa proposta e sentiti gli enti locali, provvede con Decreto Presidenziale alla classificazione delle opere idrauliche di 3 categoria.

L'art. 6, modificato dall'art. 23 della LR n. 13/99, detta criteri per la progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche e prevede la delega delle funzioni.

L'art. 10, nel dettare compiti nei casi di piene e riparazioni urgenti di opere idrauliche danneggiate, stabilisce la competenza ed individua nel Servizio Decentrato OOPP e Difesa del Suolo la struttura

preposta (ora Provincia, Settore I, Tutela e valorizzazione dell'Ambiente, Area Acque pubbliche e sistemazioni idrauliche).

L'art. 11 ribadisce il contenuto dell'art. 12 del RD n. 523/1904 circa la competenza dei privati ad intervenire per la costruzione delle opere di sola difesa dei beni privati contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura, non compresi nelle categorie di cui al citato RD n. 523/1904.

Legge Regionale n. 13 del 25.05.1999

"Disciplina regionale della difesa del suolo"

Ai sensi dell' art. 16 sono state conferite alle Provincie le funzioni già esercitate dalla Regione Marche attraverso i Servizi Decentrati OOPP e Difesa del Suolo.

In particolare, a far data dal 04.04.2002, sono state attribuite le competenze in materia di opere idrauliche e acque pubbliche di cui al RD n. 523 del 25.07.1904 e al RD n. 1775 del 11.12.1933 e successive integrazioni e modificazioni.

Attualmente la Provincia, in forza della L.R. n. 13/1999, svolge compiti relativi alla progettazione, sistemazione dei corsi d'acqua, alla gestione delle opere idrauliche, al servizio di piena, al pronto intervento idraulico, alla polizia delle acque ed è Autorità idraulica sulle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del RD n. 523/1904.

La LR n. 13/1999, all'art. 17, 2° comma, prevede il conferimento ai Comuni di funzioni già esercitate dalla Regione Marche in merito alla pulizia dei corsi d'acqua che attraversano i centri abitati, limitando tale autonomia ai tratti di torrenti o fiumi non classificati ai sensi del RD n. 523/1904.

Codice Civile

Appare opportuno riportare anche il testo di alcuni articoli del codice civile riguardanti la regimazione delle acque:

868. Regolamento protettivo dei corsi d'acqua.

I proprietari d'immobili situati in prossimità di corsi d'acqua che arrecano o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti d'interesse pubblico sono obbligati, anche indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.

913. Scolo delle acque.

Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.

Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.

Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio

914. Consorzi per regolare il deflusso delle acque.

Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse.

915. Riparazione di sponde e argini.

Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del tribunale (1), che provvede in via d'urgenza.

Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dalla esecuzione delle opere stesse.

916. Rimozione degli ingombri.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.

917. Spese per la riparazione, costruzione o rimozione.

Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.

Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

C. CORSI D'ACQUA CLASSIFICATI NELLA 2° CATEGORIA

Fiume Esino

Dal ponte ferroviario di Chiaravalle sulla linea Ancona-Roma al ponte ferroviario sulla linea Ancona-Bologna presso Fiumesino di Falconara.

Comuni di Chiaravalle e Falconara.

Fiume Misa

Dal ponte delle Selve al ponte della ferrovia sulla linea Ancona-Bologna.

Comuni di Senigallia e Ostra.

Canale Sant'Angelo

Dal ponte della Capanna al Ponte Rosso.

Comune di Senigallia

D. CORSI D'ACQUA CLASSIFICATI NELLA 3° CATEGORIA

Fiume Esino (I tronco)

Tronco compreso tra il ponte ferroviario sulla linea Ancona-Roma presso Chiaravalle e il ponte Pio a monte di Jesi

Comuni di Chiaravalle, Camerata Picena, Agugliano e Jesi.

Fiume Esino (II tronco)

Tronco di fiume a monte del ponte Pio in comune di Jesi al ponte S.Vito in Serra San Quirico, compreso anche il corso inferiore del **torrente Esinante** dalla sua confluenza nell'Esino fino a Km. 1,00 a monte. Comuni di Jesi, Monte Roberto, Castelbellino, Maiolati Spontini, Castelplanio, Rosora, Cupramontana, Mergo e Serra San Quirico.

Fiume Misa e Nevola (I tronco)

Torrente Nevola: dal ponte della strada provinciale detta delle Selve in prossimità del fosso di Ripe al suo sbocco nel fiume Misa.

Fiume Misa: il tratto compreso tra il ponte della strada consorziale Jesi-Ostra Vetere in prossimità del Molino Apolloni ed il limite superiore del tronco già classificato in 2[^] categoria.

Comuni di Ostra Vetere, Ostra, Ripe e Senigallia

Fiume Misa (II tronco)

Tratto compreso tra il ponte della strada consorziale Jesi-Ostra Vetere in prossimità del Molino Apolloni ed il confine del territorio del comune di Serra De' Conti.

Comuni di Serra De' Conti, Ostra Vetere, Montecarotto e Ostra.

Torrente Nevola

Tratto a monte del ponte della strada provinciale Ostrense fino al confine del territorio comunale presso la diga del Molino in comune di Ripe.

Comune di Ripe.

Torrente Triponzio e Guardengo

Torrente Triponzio: dal ponte casa Cioccolanti alla confluenza del fiume Esino.

Fosso Guardengo: dal ponte Felice alla confluenza del fiume Esino e dallo stesso ponte alla confluenza del Torrente Triponzio.

Comuni di Chiaravalle, Monte San Vito e Jesi

Fosso Giustizia

Tronco inferiore del fosso della Giustizia, detto anche di Fonte Nuovo o di Scapezzano e per la nuova inalveazione del tratto inferiore del medesimo

Comune di Senigallia.

Fosso Crocifisso

Tratto intermedio del fosso Crocifisso affluente in destra del Misa. Tratto immediatamente superiore al ponte sulla S.P. Arceviese.

Comune di Senigallia.

Fiume Cesano

Tra il ponte ferroviario della linea Ancona-Bologna ed il ponte della strada Comunale per Monterado. Comuni di Senigallia, Monterado, Castelcolonna.

Torrente Capo d'Acqua e fosso della Fonte

Torrente Capo d'Acqua e dei Molini: dal ponte sulla strada litoranea Numana-Porto Recanati verso monte fino a circa 300 m oltre il ponte di Fonte dell'Olio.

Fosso della Fonte: dal ponticello del lungomare di Numana verso monte fino al ponticello della strada Sirolo-S.Lorenzo.

Comuni di Numana e Sirolo.

Fiume Musone

Dalla località Molino della Cordara al Mare Adriatico e della parte valliva dei suoi affluenti; **torrente Fiumicello** e **fiume Aspio** nelle Province di Macerata e Ancona.

Comuni di Numana, Loreto, Castelfidardo, Osimo, Filottrano, Santa Maria Nuova e Jesi

Fiume Aspio e suoi affluenti

Fiume Aspio: dalla foce del Fiume Musone fino al confine del territorio del Comune di Offagna.

Rio Marganeto e affluenti: dalla confluenza del Fiume Aspio.

Rio Boranico: dal Fiume Aspio alla confluenza del Fosso Fontanaccia.

Torrente Betelico: dal Fiume Aspio fino a m. 200 a monte della strada Ancona, Sirolo, Numana.

Rio Scaricalasino dalla confluenza con Fiume Aspio fino ai ponti della ferrovia Ancona-Pescara.

Fosso Rigo: dalla confluenza con Fiume Aspio fino ai ponti della ferrovia Ancona-Pescara.

Torrente Rubiano

Tratto compreso fra la foce ed il ponte sito nelle vicinanze dei Casali Carloni.

Comuni di Montemarciano e Senigaliia

Torrente Miano, Palombara e Conocchio

Torrente Miano: per un tratto di circa Km 4,00 compreso tra l'imbocco del suo tratto coperto a monte della strada che porta S. Stefano-Piano San Lazzaro, fino al ponticello della provinciale del Conero, ex comunale di Pietralacroce più 150 ml di ciascuno dei suoi 8 affluenti: 4 in destra e 4 in sinistra.

Torrente Palombara e Canale di gronda Cappuccini: per un tratto di circa Km 3,370 dei quali Km 0,960 del ramo 1°, Km 0,560 del ramo 2° e Km 1,850 del canale di gronda, dalla confluenza dei due rami alla vasca di confluenza di Piano S. Lazzaro.

Torrente Conocchio - e relativo collettore di Corso Colombo: per un tratto di circa Hm 3,175 dei quali Km 0,855 del ramo A, Km 0,885 del ramo B, Km 1,435 del collettore di Corso Colombo fino alla vasca di confluenza di Piano San Lazzaro.

Collettore principale in galleria: dalla vasca di confluenza di Piano S.Lazzaro al mare, per uno sviluppo di km. 1,958.83